

N. 1101/2019 Ruolo Generale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

La Corte, composta da

Dott.ssa Enrica Drago	Presidente rel.
Dott.ssa Rosella Silvestri	Consigliere
Dott.ssa Riccardo Baudinelli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 1101/2019 R.G. promosso da:

residente in

e da

(C.F.

residente in

entrambi rappresentati e difesi, ai fini del presente giudizio, anche disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Carlo Berti (C.F. BRTCRL66L18A944B) e dall'Avv. Matteo Sapienza (C.F. SPNMTT72D15D332U), giusta procura rilasciata su foglio separato, congiunto materialmente all'atto di citazione in appello, da considerarsi apposta in calce, *ex art. 83, co. 3, c.p.c.*, che si allega sub all. 1 e all. 2, elettivamente domiciliati presso le seguenti caselle di posta elettronica certificata dei suddetti avvocati: carlo.berti@ordineavvocatibopec.it e matteosapienza@ordineavvocatibopec.it i quali difensori dichiarano, ai sensi e per gli effetti di legge di volere ricevere, a mezzo fax, le comunicazioni relative ai provvedimenti che l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova emanerà ai seguenti indirizzi n. fax 051 – 226032 e 051 – 0392722;

Appellanti

CONTRO

Appellato contumace

e

Appellato contumace

CONTRO

nato a il

ed ivi residente in

rappresentato e difeso, in

forza di procura alle liti unita alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Ambrogio Novelli (Cod. Fisc. NVL MRG 62P28 D969H – fax 010 5702793 – pec ambrogio.novelli@ordineavvgenova.it), del Foro di Genova presso il cui Studio, in Genova, Via XX settembre 26/9, è elettivamente domiciliato;

Appellato

nato a _____, il
ed elettivamente
domiciliato in _____, presso lo studio e la persona dell'Avv. Mauro
Ferrando (c.f. FRR MRA 57T05 D969A; indirizzo p.e.c.:
mauro.ferrando@ordineavvgenova.it), che lo rappresenta e difende in forza di
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado in data
30/09/2015 (v. prod. n. 1);

e
residente in _____ ed
ivi elettivamente domiciliato in _____ - presso e nello studio legale
dell'Avv. Fabrizio BATINI che lo difende e rappresenta come da procura alle liti
depositata in atti;

Appellato

nonché CONTRO
_____, con sede in I _____,
rappresentata e difesa giusta delega a margine della comparsa di costituzione e
risposta dall'Avv. Gaetano Del Borrello (C.F. DLBGND69S03F205J), con studio in
Milano, Via Terraggio 17 e presso cui è elettivamente domiciliata e che dichiara di
voler ricevere comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento al
numero di fax. 0272010411 e all'indirizzo di posta elettronica certificata
gaetano.delborrello@milano.pecavvocati.it;

Appellata terza chiamata

e
che hanno assunto il rischio di cui ai certificati
nn.

domiciliata per
_____, rappresentati e difesi, in forza di procura
acclusa alla comparsa di risposta prodotta in primo grado, dall'avv. Leonardo Giani
(C.F. GNILRD78H22F205L, leonardo.giani@milano.pecavvocati.it), presso il cui
Studio in Milano, Via Tommaso Grossi, 2 sono elettivamente domiciliati e dove il
predetto difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni relative al
presente giudizio in alternativa all'indirizzo pec sopra indicato o al numero fax
02.72505505

Appellati terzi chiamati

nonché, ai soli fini della corretta instaurazione del contraddittorio, nei confronti di:

Appellati contumaci

a cui è stato riunito il procedimento **n. 1125/2019 R.g.** promosso da:

degli Avv.ti Alberto Agosto (c.f. GSTLRT63D21I467W) e Andrea Ganzer (c.f. GNZNDR72509D969J) che li rappresentano e difendono, congiuntamente tra loro, in forza di mandati rilasciati su fogli separati, congiunti materialmente al presente atto, da considerarsi apposti in calce ex art. 83, comma 3 c.p.c., dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alla presente procedura a mezzo PEC: albertomariopasquale.agusto@ordineavvgenova.it);

Appellanti

CONTRO

Appellato contumace

Appellato contumace

e CONTRO

Appellati

nonché CONTRO

e CONTRO

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per gli appellanti _____ e _____ “Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza, accogliere l’appello e per l’effetto accogliere integralmente le conclusioni, istruttorie e di merito, rassegnate in primo grado e, per l’effetto, nel merito:

1) Accertare e dichiarare tutti gli odierni convenuti,

singolarmente e/o in solido tra loro responsabili dei danni tutti cagionati agli odierni appellanti, nella misura indicata in narrativa: €

41.181,00; € 54.500,00;

ovvero — in subordine - l’80% di tali importi per ciascuno degli appellanti— o nella misura diversa eventualmente ritenuta e/o accertata, e, per l’effetto, condannarli, singolarmente e/o in via concorrente e/o in solido tra loro, a risarcire gli stessi nella misura accertata e dichiarata oltre a rivalutazione ed interessi legali;

2) in ogni caso, condannare i convenuti tutti al pagamento delle spese processuali, oltre spese generali, IVA, CPA e accessori di legge.

Con vittoria di spese, anche del precedente grado di giudizio e con espresso ordine di ripetizione di quanto corrisposto, a titolo di spese legali, relativamente al giudizio di primo grado”.

Per gli appellanti

“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello – contrariis reiectis – in parziale riforma della sentenza n. 2137 /2019 emessa il 13.09.2019 dal Tribunale di Genova, previe le declaratorie di rito e per i fatti e i titoli di cui in narrativa:

A) Accertare e dichiarare tutti gli odierni appellati,

ognuno per quanto di ragione, singolarmente e/o in solido tra loro responsabili dei danni tutti cagionati agli odierni attori, nella misura indicata in narrativa: 1.

<i>€ 840.000,00;</i>	<i>2.</i>	<i>€ 15.000,00;</i>	<i>3.</i>	<i>€</i>
<i>92.000,00;</i>	<i>4.</i>	<i>€ 40.000,00;</i>	<i>5.</i>	<i>€</i>
<i>180.000,00;</i>	<i>6.</i>	<i>€ 10.000,00;</i>	<i>7.</i>	<i>€</i>
<i>150.000,00;</i>	<i>8.</i>	<i>€ 80.000,00</i>	<i>9.</i>	<i>€ 101.500,00</i>
<i>10.</i>		<i>€ 80.000,00;</i>	<i>11.</i>	<i>€ 825.000,00;</i>
<i>12.</i>				<i>€ 594.000,00;</i>

ovvero – in subordine – in misura dell’80% di tali importi per ciascuno degli attori o, in via di ulteriore subordine, nella misura minore indicata in atti sub. capo 4.B) o, ancora, nella misura diversa eventualmente ritenuta e/o accertata, e, per l’effetto, condannarli, singolarmente e/o in via concorrente e/o in solido tra loro, a risarcire gli stessi nella misura accertata e dichiarata oltre a rivalutazione ed interessi legali; B) in ogni caso, condannare i convenuti tutti al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA, CPA e accessori di legge”.

Per l’appellato

“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis e previe tutte le pronunce e le declaratorie meglio viste e ritenute, così pronunciare: in via principale, rigettare l’impugnazione proposta dagli Appellanti, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa e, per l’effetto, confermare la Sentenza del Tribunale di Genova n. 2137 del 13 settembre 2019. Salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione degli esponenti.

Con vittoria di spese e compensi professionali anche per questo grado di giudizio”.

Per l’appellato

“Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello adita, ogni contraria istanza reietta e disattesa, previe le declaratorie del caso e meglio viste, come segue provvedere: in via pregiudiziale e/o preliminare: - rigettare integralmente ogni avversa domanda siccome improcedibile e/o inammissibile (anche per nullità dell’atto di citazione introduttivo per inesistenza e/o assoluto difetto non sanabili di procura alle liti, nonché per intervenuta prescrizione delle avverse domande), mandando in ogni caso integralmente assolto l’odierno concludente da ogni e qualsivoglia avversa pretesa; nel

merito: - rigettare integralmente le avverse domande tutte, siccome improcedibili e/o inammissibili (anche per nullità dell'atto di citazione introduttivo per inesistenza e/o assoluto difetto non sanabili di procura alle liti, nonché per intervenuta prescrizione delle avverse domande), infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, mandando in ogni caso integralmente assolto l'odierno conchiudente da ogni e qualsivoglia avversa pretesa; in via subordinata e riconvenzionale: - per il denegato e non creduto caso di accoglimento anche parziale di qualsivoglia avversa domanda, accertata e dichiarata, ove ritenuto del caso, la qualifica di amministratore di fatto di (già S.p.A.) in liquidazione in capo a determinare la quota di responsabilità del conchiudente in rapporto alla responsabilità degli Amministratori

ancora per il denegato e non creduto caso di accoglimento anche parziale di qualsivoglia avversa domanda, accertare e dichiarare tenuti e, quindi, condannare i chiamati in causa, in solido tra loro o come meglio visto e ritenuto, ad integralmente manlevare e tenere indenne – anche in via di regresso – il conchiudente per quanto in ipotesi egli dovesse corrispondere agli attori, in ogni caso integralmente manlevando, garantendo e tenendo in tutto od in parte indenne da ogni e qualsivoglia avversa pretesa il nonché mandando lo stesso integralmente assolto da ogni e qualsivoglia avversa pretesa; - ancora per il denegato e non creduto caso di accoglimento anche parziale di ogni avversa domanda, accertare, dichiarare tenuta e, quindi, condannare i – Ufficio Italiano, in persona del proprio Rappresentante Generale per l'Italia e legale rappresentante pro tempore, corrente garantire e, comunque, tenere integralmente indenne da ogni e qualsivoglia avversa pretesa il conchiudente, mandando lo stesso integralmente assolto da ogni e qualsivoglia avversa pretesa. Con vittoria di spese, competenze e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.

Per l'appellato _____: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, previe le declaratorie del caso meglio ritenute, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, provvedere in via preliminare dichiarare le domande attoree improcedibili e/o inammissibili per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2407 c.c. e, nel merito, rigettare tutte le domande degli appellanti poiché improcedibili e/o inammissibili e, comunque, non provate in fatto e in diritto mandando integralmente assolto l'odierno conchiudente da qualsivoglia pretesa.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.

Per la terza chiamata in causa _____: “Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma così giudicare nel merito darsi atto della mancata riproposizione della domanda di manleva da parte del _____ nei confronti di _____ e per l'effetto respingere ogni e qualsiasi domanda dovesse eventualmente essere riproposta dal _____ nei confronti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; respingere siccome infondati in fatto ed in diritto i motivi di appello proposti da _____”.

Per i terzi chiamati in causa: _____: “Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: nel merito, in via principale: respingere tutte le domande svolte contro l’assicurato _____ per i motivi di cui in narrativa; nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità colposa del _____ contenere l’obbligazione di manleva entro i termini e le condizioni della Polizza, accertando in particolare la quota di responsabilità ascrivibile all’assicurato cui dovrà essere circoscritto l’obbligo di manleva degli Assicuratori; nonché dichiarando il diritto di questi ultimi, laddove richiesti di pagare somme eccedenti tale quota, di rivalersi sulle altre parti del presente giudizio per l’eccedenza, nonché in regresso ex art. 1910 c.c. verso eventuali altri assicuratori pronunciando le condanne del caso; in ogni caso: spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato _____

– unitamente ad altri 35 investitori – convenivano in giudizio

affinché

il Tribunale di Genova li condannasse singolarmente e/o in solido tra loro, al risarcimento dei danni cagionati nella loro qualità di organi della società _____ (società di gestione e intermediazione in cambi e consulenza in materia valutaria).

Gli attori esponevano di avere realizzato investimenti finanziari per il tramite della società _____

1), avente come oggetto sociale la gestione e l’intermediazione in cambi e consulenza in materia valutaria; la società era amministrata da _____

mentre la gestione del risparmio e degli investimenti erano affidati a _____

_____ ; il collegio sindacale, poi, era costituito da _____

_____ detta società aveva subito un *default* finanziario nella notte tra il 6/05/2010 e il 7/05/2010 (verso la fine dell’anno 2010, peraltro, la società veniva posta in liquidazione); le ingenti perdite finanziarie erano iniziate già mesi prima (infatti, la società aveva inviato a Banca d’Italia una relazione che evidenziava negli ultimi mesi del 2009 una perdita complessiva sul portafoglio clienti pari al 50 – 60%) e la società non aveva comunicato tali perdite né agli investitori né agli agenti esterni, anzi, _____ aveva emesso *reports* che non corrispondevano al reale andamento degli investimenti, bensì rappresentavano *performance* ampiamente positive con rilevanti margini di guadagno in conto capitale; ancora, _____ aveva messo tali *reports* a disposizione degli agenti e degli investitori, sicché, gli odierni appellanti – invogliati e sollecitati dai risultati riferiti e dall’illustrazione fornita anche dagli agenti per il tramite dei suddetti *reports* nonché allettati dalle apparentemente concrete prospettive di guadagno – mantenevano e/o incrementavano significativamente il volume dei propri investimenti finanziari, riponendo fiducia pressoché incondizionata nei confronti degli amministratori e degli organi della

società (in particolare, i clienti conferivano i propri investimenti in denaro alla società con due diverse modalità: mediante un versamento diretto sul conto corrente n. 000040795782, aperto presso

con intestazione Conto clienti beni non di proprietà”, oppure mediante l’apertura, presso la suddetta filiale, di un conto corrente a nome del cliente, con conferimento alla società di una delega per la gestione specifica degli investimenti). La società era sottoposta al controllo della a cui trasmetteva relazioni periodiche sulle modalità di azione e sull’andamento degli investimenti. Gli investimenti e le operazioni di cambio e compravendita delle valute erano effettuate dall’area gestionale, il cui responsabile era che impiegava direttamente il denaro investito.

Ciascun cliente aveva notizia dell’andamento e della resa del denaro da lui conferito attraverso due modalità: da un lato, tramite rendiconto periodico annuale e, dall’altro lato, attraverso dei rendiconti (*report*) che venivano forniti a semplice richiesta del cliente e spesso per il tramite dei promotori (peraltro, era consuetudine consolidata tra i promotori chiedere un *report* aggiornato prima di recarsi a colloquio con ogni investitore).

Tuttavia, a seguito del *default* finanziario del 2010, nessuno degli attori aveva ricevuto dalla alcuna informazione preventiva o tempestiva rispetto alle perdite che i propri investimenti avevano subito a causa delle operazioni finanziarie poste in atto dalla società stessa.

Gli attori esponevano altresì che la mattina del 10 maggio 2010, _____ (agenti esterni), recatisi presso gli uffici, ormai deserti, della società, ricevevano una telefonata dal sig. _____ il quale comunicava loro che nella notte tra giovedì e venerdì si era verificata una ingentissima perdita di capitale investito; che in quel momento si trovava in riunione per decidere la strategia da adottare; e infine, comunicava loro le decisioni prese. Poi, l’11 maggio 2010, i suddetti agenti esterni incontravano _____ che li informava di come le gestioni avevano subito una perdita dell’80% circa del capitale investito ammettendo inoltre che: tali perdite ingenti erano iniziate mesi prima e che, nonostante ciò, la società aveva taciuto senza dare comunicazione alcuna ai propri clienti investitori e/o agenti, continuando ad emettere nei confronti dei clienti reports positivi falsi.

Successivamente, _____, consapevoli della gravità della suddetta situazione, depositavano formale atto di denuncia/querela presso la Procura della Repubblica di Genova. Anche _____ accertava le gravi irregolarità commesse dalla _____ con conseguente applicazione di sanzioni per complessivi € 135.000,00, ex art. 106, VI, d.lgs. 385/03 e D.M. 17/02/2009, per omesse o inesatte comunicazioni alle competenti Autorità nonché, ex art. 116 d.lgs. n. 385/93, per inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza.

Peraltro, secondo gli attori, gli Organi Nazionali di vigilanza e controllo avevano certificato le omissioni non solo degli organi amministrativi ma anche del Collegio sindacale – con conseguente applicazione delle sanzioni relative – sicché pure i sindaci dovevano essere ritenuti responsabili dei danni cagionati agli investitori/clienti, odierni attori, per avere omesso di vigilare e di controllare l'operato degli amministratori. In ordine alla quantificazione del danno, il pregiudizio di cui veniva chiesto il ristoro consisteva nelle significative perdite subite pro capite dai singoli investitori.

Costitutosi _____ chiedeva: in via principale pregiudiziale, di accertare il difetto dello *ius postulandi* in capo ai procuratori degli attori e, per l'effetto, dichiarare la inesistenza giuridica dell'atto introduttivo del giudizio; in via subordinata pregiudiziale, di accertare il difetto dello *ius postulandi* in capo ai procuratori degli attori e, per l'effetto, dichiarare la nullità radicale e/o inefficacia dell'atto introduttivo; in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti risarcitori avanzati da tutte le parti attrici ai sensi e per gli effetti degli artt. 2395, 2° comma e 2947 c.c.; e nel merito il rigetto di tutte le domande attoree.

Con comparsa di costituzione e risposta il Dott. _____ chiedeva: in via pregiudiziale, di chiamare in causa il Dott. _____

_____, e di rigettare ogni avversa domanda per intervenuta prescrizione; nel merito rigettare integralmente le avverse domande tutte, siccome improcedibili e/o inammissibili; in via subordinata e riconvenzionale, condannare i chiamati in causa (sig.ri _____), in solido tra loro o come meglio ritenuto, ad integralmente manlevare e tenere indenne – anche in via di regresso – il concludente _____

Successivamente, in riferimento alla domanda di manleva formulata dal convenuto _____ nei confronti di _____, quest'ultimo depositava comparsa integrativa di costituzione e risposta domandando, in via principale, di accertarne l'inammissibilità della stessa, e in via subordinata, di accertarne l'intervenuta prescrizione.

(che chiedeva di chiamare in giudizio la _____) e _____ chiedevano di respingere tutte le domande attoree.

Mentre _____ costituendosi, eccepiva l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda attorea per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2407 c.c. e nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree.

Si costituivano altresì la _____ e gli Assicuratori dei _____ in qualità di terzi chiamati in causa, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

In merito alla suddetta questione preliminare, le parti costituite depositavano note scritte e repliche autorizzate.

Con sentenza non definitiva n. 2482/2017 pubblicata il 20/07/2016, il Tribunale di Genova, nona sezione, così decideva: *“Accerta la mancanza della procura asseritamente rilasciata da _____ Respinge le altre eccezioni pregiudiziali relative alla procura sollevate dalle parti convenute; Rimette la*

causa in istruttoria come da separata ordinanza per gli adempimenti di cui in motivazione; spese al definitivo”.

Quindi, il Collegio disponeva la rimessione in istruttoria assegnando alle parti attrici un termine perentorio per il rilascio di detta procura e per la trattazione dell’eccezione di prescrizione. Successivamente, le parti depositavano le memorie *ex art. 183, co. 6, nn. 1, 2 e 3 c.p.c.*

Con ordinanza del 17/01/2017, il giudice istruttore il giudice ammetteva:

- la prova per testi chiesta da parte attrice nella II memoria istruttoria limitatamente ai capitoli ammessi;
- la prova per interrogatorio del convenuto e per testi dedotta dal convenuto nella II memoria istruttoria limitatamente ai capitoli ammessi;
- la prova per interrogatorio degli attori e testi dedotta dalla parte convenuta nei confronti di parte attrice limitatamente ai capitoli ammessi;
- la prova contraria chiesta da ciascuna parte sui capitoli ammessi delle controparti.

Il giudice riservava altresì all’esito di dette prove orali la decisione sulla CTU respingendo le altre istanze istruttorie delle parti.

Con ordinanza del 22/06/2018, il Giudice istruttore formulava alle parti, *ex art. 185 bis c.p.c.*, la seguente proposta transattiva: versamento a parte attrice di €1.000.000,00, salvo l’approfondimento della questione della ripartizione di detta cifra tra le parti.

All’udienza del 17/07/2018, gli attori insistevano nelle istanze istruttorie tutte di cui alla memoria *ex art. 183, n. 2, co. VI, c.p.c.* rilevando che nessuna proposta era stata formulata dalle controparti, insistendo, pertanto sul fatto che il giudice promuovesse la proposta formulata nell’ordinanza del 22/06/2018. In ordine al danno subito, gli attori precisavano che andava limitato a quanto versato da ciascuno degli investitori richiamando quanto dedotto negli atti difensivi specificando, altresì, che il danno ammontava per ciascuno degli attori in via principale all’importo del capitale da ognuno di essi investito rispettivamente indicato nell’atto di citazione ovvero in via di stretto subordinate all’ammontare corrispondente alla percentuale di perdite del capitale investito come determinato nella relazione della Banca d’Italia, già in atti, pari all’80% del capitale investito pro capite.

Esaurita l’istruttoria, le parti precisavano come in atti e, successivamente, depositavano comparse conclusionali e di replica.

Con sentenza n. 2137/2019, pubblicata il 13/09/2019 e notificata il 05/11/2019, il Tribunale di Genova, Sezione Imprese, condannava i convenuti

in solido a pagare agli attori a titolo di risarcimento dei danni €16.472,40 a ed €21.800,00 a ; respingeva

le altre domande delle parti; condannava i convenuti , in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice liquidate in complessivi

€109.203,00, oltre spese generali, IVA e CPA; condannava gli attori al pagamento delle spese di giudizio sostenute dai convenuti

In particolare, il Tribunale di Genova, quanto alle eccezioni pregiudiziali relative alla procura, richiamava quanto già statuito con la sentenza emessa *inter-partes* il 13/06 – 20/07/2016. Respungeva, poi, l'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione di parte attrice, proposta dai convenuti

Riteneva inoltre infondata l'eccezione di illeggibilità delle ricevute di accettazione della spedizione, sollevata dal convenuto nella II memoria, in quanto dall'esame visivo di dette ricevute si poteva verificare come esse fossero chiaramente leggibili e individuabili le date e i timbri.

Nel merito, il Tribunale osservava che dall'istruttoria orale e documentale era emersa la falsità dei report periodicamente consegnati ai clienti; che l'attendibilità dei testimoni escussi, infatti, oltre a derivare dalla reciproca coerenza delle dichiarazioni esposte, appariva confermata dai rilievi della all'esito dell'ispezione del giugno 2010; che le perdite dovevano essere note al management prima del maggio 2010 in considerazione dei rapporti con il

che aveva operato per conto della e aveva chiesto la somma di €1.700,00 per il superamento dei margini di operatività relativi ai clienti; di conseguenza, *“sulla base di quanto ora esposto, doveva pertanto ritenersi provato che erano al corrente del fatto che gli investimenti davano da tempo risultati negativi ma non avevano tuttavia fornito una fedele rappresentazione della realtà ai clienti tramite i report periodici; che detti report erano anzi risultati falsificati non avendo segnalato le perdite o avendoli indicate in misura minima e comunque corrispondente a fisiologiche oscillazioni tali da non destare preoccupazioni; che la loro reticenza si è protratta anche dopo il crollo di maggio allorché aveva cercato di guadagnare ulteriore tempo nel vano tentativo di trovare un inesistente rimedio”*; che, quindi, tali comportamenti dolosi – tenuti da entrambi i convenuti nell'esercizio dei rispettivi ruoli di amministratore unico e responsabile della sala cambi o trader, come egli stesso si definiva – li aveva resi responsabili nei confronti dei clienti attori rispettivamente *ex art. 2395 c.c.* ed *ex art. 2043 c.c.*

Ancora, il Giudice di prime cure, nell'impossibilità di determinare con certezza le modalità e la quantificazione di tali disinvestimenti, aveva proceduto necessariamente alla liquidazione del danno in via equitativa: le probabilità di tempestiva dismissione dell'investimento in capo a ciascun attore venivano quindi in tal modo determinate in misura del 50%; quanto all'individuazione delle voci cui applicare tale 50%, nelle conclusioni definitive e all'udienza del 17/07/2018, gli attori avevano fatto riferimento all'ammontare totale degli investimenti o, in subordine, all'80% dei medesimi (a tal riguardo il Tribunale condivideva quest'ultima quantificazione, considerato che nella propria proposta per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie – seppur

relativa a vicende non immediatamente legate ai falsi report o all'omissione di informazioni oggetto di causa – menzionava comunque le perdite verificatesi. Da detta proposta emergeva in particolare che le “*ingenti perdite subite dalla clientela erano pari a circa l'80% dei conferimenti complessivi*”).

Il Tribunale riconosceva quindi il diritto di ciascun attore al risarcimento dei danni subiti in misura del 50% delle perdite e, pertanto, del 40% dell'investimento (50% dell'80%). Rilevava che i singoli investimenti allegati dagli attori non erano poi stati contestati dai convenuti , sicché applicando il 40%, come sopra determinato, a tali investimenti, provvedeva a liquidare le somme indicate alle pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata, a titolo di risarcimento del danno (trattandosi di liquidazione equitativa dei danni non si procedeva alla rivalutazione dei medesimi; sulle somme liquidate decorrevano invece gli interessi legali dalla data della sentenza all'effettivo saldo).

In merito alla responsabilità dei sindaci, secondo il Tribunale, non rientravano nella loro sfera di vigilanza e controllo gli atti e le operazioni attinenti alla gestione quotidiana e ordinaria della società (i sindaci non avevano peraltro neanche i mezzi per una verifica dettagliata). La concreta verifica da parte dei sindaci della attendibilità dei singoli report forniti ai clienti esulava dalla prestazione professionale esigibile, pur se svolta con diligenza, correttezza e buona fede, dai sindaci. Né la responsabilità di questi ultimi poteva essere ricavata dalle risultanze della relazione della [] prodotta e invocata dalle parti attrici. Anche se i sindaci erano stati sanzionati da [] , ciò era dovuto alla relazione conseguente ad **una ispezione disposta ad altri fini** che aveva accertato violazioni diverse da quelle oggetto di causa. Pertanto, le domande di parte attrice nei confronti dei sindaci venivano respinte (con conseguente reiezione delle domande proposte dai sindaci nei confronti delle [] e [] chiamate in garanzia e manleva rispettivamente da [] e []).

In punto spese, i convenuti [] e [] venivano condannati in solido alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice.

Quanto alle spese dei sindaci, venivano poste a carico degli attori e venivano liquidate – tenuto conto della sentenza non definitiva, dell'istruttoria orale e dei tentativi di conciliazione – con riferimento ai compensi massimi per la fase istruttoria e medi per tutte le altre fasi. Peraltro, tenuto conto che nel caso di specie andava escluso che la chiamata delle compagnie da parte dei sindaci fosse palesemente arbitraria, anche le spese di queste ultime andavano poste a carico degli attori e si liquidavano anche in questo caso con riferimento ai compensi massimi per la fase istruttoria e medi per tutte le altre fasi.

Successivamente, a seguito di ricorso per correzione di errore materiale *ex artt.* 287 – 288 c.p.c., depositato dal difensore di [] , il Tribunale di Genova, con ordinanza n. 2709/2019, disponeva “*a correzione della sentenza n.*

2317/2019, pubblicata il 13/09/2019, .. che nell'ultima pagina, la data della decisione indicata nel 13/06/2016 sia sostituita con 11/07/2019".

.*.

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato
..... avversavano la suddetta sentenza n. del Tribunale di
..... per ottenerne la parziale riforma e, in particolare, **i)**
affinché i convenuti

..... venissero condannati, singolarmente e/o
in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dagli appellanti – stimati nella
misura di €41.181,00 _ e di €54.500,00 per e
..... – ovvero per ottenere il risarcimento dei sopracitati danni nella
misura dell'80% degli importi indicati per ciascuno degli appellanti (o nella
misura diversa eventualmente ritenuta o accertata) oltre rivalutazione e interessi
legali; **ii)** con vittoria delle spese processuali oltre spese generali, IVA, CPA e
accessori di legge sia del primo sia del secondo grado di giudizio e con espresso
ordine di ripetizione di quanto corrisposto a titolo di spese legali relativamente al
giudizio di primo grado.

Avverso la medesima sentenza proponevano appello (causa iscritta a ruolo il
12/12/2019 con n. r.g. 1125/2019) che
chiedevano di accertare e dichiarare la responsabilità degli appellati per tutti i
danni cagionati agli appellanti, nella misura indicata nell'atto introduttivo
dell'appello, ovvero, in subordine, in misura dell'80% di tali importi; o - in via di
ulteriore subordine - nella misura minore indicata in atti sub. capo 4.B) o, ancora,
nella misura diversa eventualmente ritenuta e/o accertata, e, per l'effetto,
condannarli, singolarmente e/o in via concorrente e/o in solido tra loro, a risarcire
gli stessi nella misura accertata e dichiarata oltre a rivalutazione ed interessi
legali; e in ogni caso, condannare i convenuti tutti al pagamento delle spese
processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA, CPA e
accessori di legge.

Si costituivano in giudizio

.*.

Motivi di appello di.....nella causa n.

.....
Con il primo motivo di appello gli appellanti lamentavano l'erroneità della
sentenza nella parte in cui aveva escluso la responsabilità dei Sindaci convenuti, e
sul punto, il Collegio così motivava: "... l'oggetto del controllo dei sindaci –
sebbene riferito dall'art. 2407/1 al parametro "[del]la professionalità e [del]la
diligenza richieste dalla natura dell'incarico" – attiene ad aspetti generali
dell'azione degli amministratori. In tal senso deve infatti essere interpretato il

richiamo dell'art. 2403 all'osservanza della legge e dello statuto”, al “rispetto dei principi di corretta amministrazione” e all’ “adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile”.

A parere del Collegio, non possono invece essere ricompresi nel fuoco del controllo dei sindaci, singoli e specifici atti e operazioni attinenti alla gestione quotidiana e ordinaria della società, atti e operazioni che i sindaci non hanno né il compito né i mezzi per verificare singolarmente e in dettaglio.

Nella specie, come visto supra, le condotte dei convenuti

che sono state concretamente accertate e ritenute causative di danno per gli attori, attengono alla predisposizione di report decettivi, redatti in modo da celare ai clienti la reale situazione dei loro specifici investimenti. Per quanto esposto, tuttavia, la concreta verifica da parte dei sindaci “della attendibilità dei singoli report forniti ai clienti esula, a giudizio del Collegio, dalla prestazione professionale esigibile dai sindaci, pur se svolta con diligenza, correttezza e buona fede” (pag. 14 sentenza impugnata).

Secondo gli appellanti tale motivazione non aveva considerato la disciplina in materia e, in particolare, l'art. 2403 c.c., che impone ai membri del Collegio Sindacale di vigilare *“sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”*, e l'art. 2407 c.c., secondo cui *“i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni”*, nonché *“sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica”*; quindi, accanto al controllo di merito ed al controllo di legalità, formale e sostanziale, assumeva rilievo primario la categoria del controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, consistente nella verifica dell’osservanza delle regole tecnico-aziendalistiche - istruttorie, procedimentali, decisionali - concretizzanti la diligenza professionale del buon amministratore.

Osservavano gli appellanti che la vigilanza dei sindaci doveva riguardare sia l’adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo-contabile, sia il suo concreto funzionamento: sotto il primo profilo, vi era l’obbligo di sottoporre a verifica l’adeguatezza delle procedure organizzative, amministrative e contabili predisposte dagli amministratori rispetto alle dimensioni dell’impresa ed all’organizzazione interna della società, in termini di capacità delle stesse sia di far fronte alle concrete esigenze di efficiente gestione dell’impresa (rilevando così gli aspetti tecnico-produttivi, quelli dell’organizzazione del personale e degli uffici e quelli dell’adeguatezza finanziaria) sia di prevenire il rischio di abusi e di consentire la tempestiva scoperta di criticità (rilevando così il sistema di controllo interno); sotto il secondo profilo, i sindaci dovevano verificare che

l'organizzazione e le procedure predisposte dagli amministratori erano adeguatamente funzionanti; che le verifiche dei Sindaci dovevano essere periodiche perché gli assetti amministrativi adottati dalla società potevano variare nel tempo e perché, se pure gli assetti non cambiavano, l'evoluzione delle regole aziendali di riferimento ovvero delle dimensioni dell'impresa o dell'organizzazione della società potevano determinare la sopravvenuta inadeguatezza di quelli esistenti e imporre aggiustamenti; che la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile comportava il dovere in capo ai Sindaci di monitorare tutti quei meccanismi che consentivano di rilevare dati dai quali poter in ogni momento desumere una corretta rappresentazione contabile, oltreché la sussistenza di un flusso finanziario idoneo alle esigenze della società; che nelle *"Norme di comportamento del collegio sindacale"* predisposte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: *"Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette: la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione; la riduzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale; la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio."*

L'articolo sopra citato (art. 2407 c.c.) nel richiedere ai sindaci di adempiere ai doveri previsti con "la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico" comporta, oltre all'adozione di una diligenza qualificata estremamente rigorosa, una specifica preparazione in capo al professionista che assume l'incarico con riferimento alla particolare attività svolta dalla società.

Nel contesto esposto va altresì evidenziato come l'art. 2403 bis c.c. preveda che "i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo".

Gli appellanti ritenevano il sistema contabile-amministrativo adottato dalla società sino alla primavera del 2010 non adeguato e non funzionante in concreto; la stessa società, dopo accurate indagini, aveva accertato le gravi irregolarità attuate non soltanto dagli amministratori, ma anche dai componenti del Collegio Sindacale

infliggendo loro sanzioni per complessivi €. 135.000,003; il Collegio sindacale non aveva mai verificato "in concreto" e non con la diligenza richiesta, l'operato degli amministratori, laddove, costante giurisprudenza ribadiva: *"il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni dall'art. 2403 cod. civ. concerne l'operato degli amministratori e tutta l'attività sociale, al fine di assicurare che la stessa venga svolta nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo (Cass., Sez. 1^a, 24 marzo 1999, n. 2772; Cass., Sez. 1^a, 6 settembre 2007, n. 18728)"*, chiarendo che *"il dovere di vigilanza dei sindaci esige di verificare il rispetto, da parte degli amministratori, sia degli obblighi specificamente imposti dalla legge, sia del*

generale obbligo di gestire nell'interesse sociale secondo il parametro della diligenza”, con la conseguenza che “siccome il comportamento dei sindaci deve ispirarsi al parametro della diligenza, essi devono assumere ogni iniziativa che appaia, secondo le circostanze, necessaria all'assolvimento dei loro compiti istituzionali di controllo sull'amministrazione della società” (così, Cassazione civile, sez. I, 11 Luglio 2008, n. 19235).

Quanto alla violazione del dovere di vigilanza, gli appellanti rilevavano che per affermare la responsabilità dei sindaci non occorre l'individuazione di specifici comportamenti dei medesimi, ma era sufficiente il non avere rilevato una così macroscopica violazione, o, comunque, il non avere in alcun modo reagito, ponendo in essere ogni atto necessario all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al tribunale, in quanto poteva ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria.

Gli appellanti richiamavano i principi fissati in due pronunce della Suprema Corte: la Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, n.18770 secondo cui *“non era sufficiente ad esonerare i sindaci della società da responsabilità, pure in presenza di una illecita condotta gestoria posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all'oscuro o di avere assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, qualora i sindaci avessero mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione (a fortiori, nella vertenza che c'impegna, in ragione dell'ispezione della Banca D'Italia) e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori”*; la Cass. 8.3.2000 n. 2624, che prevede *“la responsabilità concorrente dei sindaci é modellata su quella degli amministratori e che, pertanto, le pretese risarcitorie potranno essere avanzate nei loro confronti, tutte le volte che essi non abbiano svolto il proprio compito in modo adeguato, non solo dalla società o dai creditori sociali, nelle ipotesi contemplate dagli artt. 2392 - 2393, 2394 c. c., ma anche da singoli terzi (o da singoli soci) direttamente lesi dall'illegittimo comportamento degli amministratori. In linea, del resto, con i contenuti del controllo che ad essi è affidato, che riguardano, anzitutto, la vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e, quindi, sul rispetto delle regole poste a garanzia del corretto svolgimento dell'attività sociale, nell'interesse (non solo del gruppo dei soci, ma) anche di coloro con i quali la società viene a contatto, Non vi è quindi motivo di escludere che i sindaci, secondo i principi stabiliti dall'art. 2407, secondo comma. c.c. possano essere*

chiamati a rispondere del compimento di "nuove operazioni" da parte degli amministratori in violazione dell'art. 2449, primo comma c.c. tutte le volte che tale illegittimo comportamento e il danno che ne è derivato sarebbero stati evitati se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica". Di conseguenza, la negligente condotta del Collegio Sindacale aveva comportato la prosecuzione dell'attività imprenditoriale della società, consentendo agli amministratori di compiere atti di *mala gestio* forieri di ingenti danni.

Ancora, gli appellanti non condividevano il punto della motivazione in cui si escludeva che la responsabilità potesse *“essere ricavata dalle risultanze della relazione della Banca d'Italia, prodotta e invocata da parte attrice”*, in quanto *“pur se infine i sindaci sono stati sanzionati dalla l [redacted] si tratta di relazione conseguente a un'ispezione disposta ad altri fini, che ha accertato violazioni diverse da quelle oggetto di causa”*, in quanto tali affermazioni venivano smentite dalla documentazione acquisita in corso di causa. Esponevano che l'Amministratore Unico della Società e i componenti del Collegio Sindacale avevano omesso di comunicare e/o di fornire inesatte comunicazioni alle competenti Autorità (come provato dalla Relazione ispettiva della Banca d'Italia versata in atti (doc. L prodotto) in ordine all'attività della società ed all'andamento degli investimenti effettuati dai medesimi; che la Banca d'Italia (in data 21.09.2009) aveva formulato alla [redacted] una richiesta di informazioni sull'attività della società (come risulta *per tabulas* - doc. L.3), a cui l'Amministratore ed i Sindaci avevano risposto (in data 20.10.2009) con una relazione analitica contenenti dichiarazioni, dati, informazioni e circostanze, che gli Ispettori dell'Organo di Vigilanza accertavano essere non corrispondenti al vero; che gli ispettori della [redacted], nel corso della ispezione condotta in [redacted], (docc. L.3, L.4. ed L.5) avevano contestato la violazione degli artt. 106, 6° comma, 144 e 116 del D.lgs. 38 del D.lgs. 385/93 (c.d. T.U.B.); del D.M. n. 29 del 17.02.2009 e del Provvedimento del Governatore B. d'I. 29.07.2009, accertando che *“L'attività è risultata inoltre difforme da quanto rappresentato nella relazione analitica trasmessa all'Organo di Vigilanza il 20 ottobre 2009”* e contestavano i seguenti atti e condotte societarie: *“a) l'ampiezza e la genericità del mandato conferito dai clienti di effettuare le scelte di gestione, che ha comportato l'assunzione di elevati rischi operativi non monitorati con adeguati presidi organizzativi; b) l'esecuzione delle operazioni di intermediazione in assenza di specifiche disposizioni della clientela e per importi eccedenti il limite delle disponibilità conferite (“operatività a leva”); c) l'effettuazione di ordini di compravendita di valute senza l'effettivo scambio del sottostante ma dei soli differenziali, fattispecie qualificabile come operatività in strumenti finanziari derivati e, pertanto, riservata ai soggetti autorizzati alla VI prestazione dei servizi di investimento, ex art. 18 del T.U.F.; d) l'indebita raccolta di risparmio effettuata, nel periodo gennaio 2007 – ottobre 2009, attraverso il deposito delle somme conferite da alcuni clienti (c.d. “special”) sul conto corrente bancario di*

pertinenza della società, denominato ' beni non di proprietà". La giacenza media nel suindicato periodo è stata pari a €560 mila, con un picco di € 1,1 mln nel maggio 2009; e) l'assunzione di rischi di controparte nei confronti del broker

, derivanti dalle negoziazioni dallo stesso eseguite in nome di divenuta in tal modo direttamente responsabile per le perdite eccedenti "i margini" trasferiti per conto della clientela (come confermato dalla richiesta del predetto broker della somma di € 1,7 mln).

Si segnala, inoltre, l'assenza di vincoli volti ad impedire ai clienti c.d. "privati" di disporre delle somme conferite, senza il preventivo assenso dell'intermediario. Tale inosservanza ha consentito prelevamenti da parte di alcuni clienti

), con la conseguente imputazione di perdite in capo alla società (Ril. n. 1, 2°, 3° e 4.°co.).

Il capitale sociale è stato adeguato solo nominalmente alla soglia minima di € 600 mila (D.M. 17/2/2009, n. 29); infatti, l'apporto di per € 350 mila, investito in titoli è stato dall'ispezionata vincolato in pegno a garanzia del finanziamento di pari importo concesso da

alla medesima controllante. Lo stesso capitale è ulteriormente inciso dal contenzioso di cui al rilievo n. 2. (Ril. n. 3)"; che la Banca d'Italia, affermando che quanto rappresentato dagli organi societari nella relazione analitica trasmessa all'Organo di vigilanza nel settembre del 2009 non era corrispondente all'attività concretamente svolta dalla società, aveva verificato che tale attività: "a differenza di quanto rappresentato dalla società, (nella relazione del 20.10.2009 doc. L.3, fascicolo di parte del precedente grado di giudizio, prodotto anche in sede di comparsa conclusionale dd. 24.12.2018) consisteva nella gestione di patrimoni in valuta, esercitata con discrezionalità nell'allocazione delle somme, data anche l'assenza di specifiche disposizioni dei clienti"; che la società aveva trasmesso argomentazioni difensive (in data 29.10.2010) sottoscritte ed approvate da nonché ulteriori osservazioni (in data 3.11.2010, 3.11.2010, 8.11.2010) sottoscritte dai Sindaci, ritenute dalla Banca d'Italia del tutto irrilevanti perché "preordinate essenzialmente ad asserire l'insussistenza dei detti profili di irregolarità e, di conseguenza, la correttezza delle comunicazioni inviate all'Organo di vigilanza, senza, peraltro, fornire concreti nuovi elementi a supporto. Le apodittiche affermazioni degli interessati appaiono, peraltro, configgenti con le misure adottate dallo stesso intermediario in relazione ai negativi effetti della irregolare operatività concretamente svolta, consistenti prima nella sospensione, dal settembre 2009, della stipula di nuovi rapporti e poi, nel maggio del 2010, nella definitiva interruzione dell'attività, in conseguenza delle ingenti perdite subite dalla clientela, pari a circa l'80 per cento dei conferimenti complessivi." (doc. L.5 "Proposta per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie" pag.5/9, fascicolo di parte del precedente grado di giudizio, prodotto anche in sede di comparsa conclusionale dd.

24.12.2018); che tali documenti in quanto provenienti da funzionari della Banca d'Italia, che, nell'esercizio dei poteri di vigilanza demandati dalla legge all' , fanno piena prova sino a querela di falso (non formulata nel corso della precedente fase di giudizio), non tenuti in considerazione dalla sentenza impugnata, che si palesava erronea anche sotto tale profilo.

Ancora, gli appellanti evidenziavano che l'erroneità della sentenza impugnata (riguardo alla esclusione di una responsabilità del Collegio Sindacale) emergeva anche dalle risultanze delle prove orali - per interpello e per testi - dalle quali era emerso che:

- alla piattaforma si poteva accedere (per verificare le varie posizioni riferibili ai clienti ovvero l'andamento degli investimenti effettuati) mediante password depositate / registrate negli uffici della società (cfr. dichiarazione teste : *“per accedere alla piattaforma informatica dal mio computer dovevo inserire una password. Non so se era la stessa password per tutti o fossero diverse (udienza 15.12.2017)”*; cfr. dichiarazione teste *“per accedere ai computer era necessaria una password, non ricordo se ognuno avesse la sua password o ce ne fosse una per tutti (udienza 17.10.2017)”*; cfr. interpello convenuto *“Le password per l'accesso alla piattaforma informatica erano disponibili presso l'ufficio di amministrazione (udienza 12.10.2017)”*;

- la società predispondeva ed inviava a tutta la clientela -e, dunque, anche agli odierni appellanti- i c.d. *“reports”*, ovvero comunicazioni periodiche recanti l'indicazione dell'asserito positivo rendimento dell'investimento effettuato dal destinatario di detta comunicazione;

- le indicazioni di rendimenti positivi degli investimenti contenute in tali reports erano false e non corrispondenti al vero: (cfr. dichiarazioni rese dal teste

all'udienza 14.11.2017, che riferiva: *“Mi viene mostrato il doc. di parte attrice che rappresenta reports sostanzialmente analoghi a quelli consegnati da me e ai clienti. Nella grandissima parte dei casi i reports che consegnavamo indicavano valori positivi, anche se di pochi punti. Mi riferisco a tutto il periodo in cui ho lavorato”*, nonché le dichiarazioni confessorie rilasciate da Amministratore della società, nel corso del colloquio registrato dai testi e prodotto sub. doc. G allegato alla memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c. Tale circostanza era stata accertata anche dalla sentenza impugnata (pag. 8);

- tutti i reports erano archiviati negli uffici della società e disponibili per la consultazione;

- la Società non aveva provveduto a consegnare agli odierni attori il documento sui rischi generali degli investimenti e ad acquisire dagli stessi i dati e le informazioni in ordine all'esperienza posseduta dai clienti in materia. In relazione a tale profilo, la Società non effettuava le valutazioni prescritte dalla normativa prevista dalla direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti

finanziari, (legge 145 del 30.04.2004), omettendo di espletare il c.d. Test di Adeguatezza, nel quale l'impresa assumeva dal soggetto investitore informazioni idonee per definire il c.d. profilo di rischio del medesimo, allo scopo di accertare quali erano i tipi di investimento più adatti al cliente relativamente alla situazione finanziaria ed alla conoscenza ed esperienza di colui che effettuava l'investimento e gli obiettivi di detto investimento.

Questa omissione era rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 Regolamento Consob - che imponeva l'obbligo agli intermediari finanziari di proporre e porre in essere, per conto degli attori operazioni di investimento adeguate al profilo di rischio del medesimo - oltre che in contrasto con l'art. 21 D.Lgs.vo 58/98 e l'art. 26 lett. e) del Regolamento Consob e l'art. 1176 c.c.

Gli appellanti concludevano che la condotta omissiva del Collegio Sindacale aveva determinato il danno patito dagli attori odierni appellanti considerando che l'articolazione interna e la struttura organizzativa della società erano di modesta rilevanza e non rivestivano alcuna particolare complessità (alle dirette dipendenze dell'Amministratore vi erano il sig. (quale responsabile delle operazioni sui cambi e le valute) e alcuni operatori, circa 3, ed un paio di impiegati amministrativi come emerso dalle risultanze dell'escussione testimoniale né vi era stata alcuna allegazione delle controparti); che i documenti rilevanti ai fini dell'attività svolta (i "reports") erano pienamente accessibili presso gli uffici della società, così come era pienamente accessibile l'accesso al sistema informatico mediante password registrate ed archiviate negli uffici; che nessun fattivo potere di controllo veniva esercitato dai Sindaci, i quali non assumevano nessuna iniziativa in merito alle circostanze ed i fatti oggetto di contestazione da parte della Banca d'Italia e da quelli puntualmente dedotti in giudizio, rimanendo totalmente inerti e silenti rispetto a tali illegittimità. A tal proposito gli appellanti richiamavano la seguente Giurisprudenza "*La mancata attivazione della denuncia ex art 2409 c.c. puo' essere in concreto valutata alla stregua di una omissione di diligente cautela dovuta di sindaci ed integrare una violazione del dovere di Vigilanza*" (cfr. ex pluribus Cass. n. 24362 del 29/10/2013 e Trib. Milano, sez.8, del 22/12/2016).

Dunque, vi era erroneità della sentenza impugnata nell'aver ritenuto che "*non possono invece essere ricompresi nel fuoco del controllo dei sindaci, singoli e specifici atti e operazioni attinenti alla gestione quotidiana e ordinaria della società, atti e operazioni che i sindaci non hanno né il compito né i mezzi per verificare singolarmente e in dettaglio*" (pag. 14 sentenza impugnata); che, ai fini dell'inosservanza del dovere di vigilanza previsto dall'art. 2407, comma 2, del Codice Civile, la Suprema Corte aveva chiarito che "*occorre l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che i sindaci, pur potendosi rendere conto della strutturale debolezza imprenditoriale della società ... non abbiano rilevato le macroscopiche violazioni e, comunque, non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia*

legittimità e regolarità” (così, Cass. civ. n. 21566/2017, Cassazione civile, sezione prima 29.10.2013 n.24362); considerato che l’onere probatorio in ordine all’assolvimento del proprio incarico con *“la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell’incarico”*, ai sensi dell’art. 2407 c.c., incombeva sui Sindaci medesimi, i quali non formulavano nessuna deduzione, né fornivano alcun elemento di prova, anche sotto tale profilo la sentenza impugnata era da considerarsi erronea. Pertanto, sostenevano gli appellanti, la sentenza andava riformata affermando la responsabilità anche dei membri del Collegio Sindacale della società , con conseguente condanna degli stessi al risarcimento in favore degli odierni esponenti.

Con il secondo motivo di impugnazione censuravano la sentenza impugnata laddove aveva riconosciuto, in favore degli originari attori, e dunque dei Sigg.ri , un risarcimento danni nella misura del 50% delle perdite e pertanto del 40% dell’investimento (50% dell’80%).

A tal proposito, gli appellanti richiamavano la motivazione: *“Nell’impossibilità di determinare con certezza le modalità e la quantificazione di tali disinvestimenti, si procede necessariamente alla liquidazione del danno in via equitativa. Le probabilità di tempestiva dismissione dell’investimento in capo a ciascun attore vengono quindi in tal modo determinate in misura del 50%. Quanto all’individuazione delle voci cui applicare tale 50%, nelle conclusioni definitive e all’udienza del 17/7/2018 gli attori hanno fatto riferimento all’ammontare totale degli investimenti o, in subordine, all’80% dei medesimi. Il Collegio condivide quest’ultima quantificazione, e ciò sulla base di quanto verificato da Banca d’Italia a pag. 5 della propria Proposta per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (doc. L5 attori). Proposta che, seppure relativa a vicende non immediatamente legate ai falsi report o all’omissione di informazioni oggetto di causa, menziona comunque le perdite infine verificatesi. Da detta Proposta emerge in particolare che le “ingenti perdite subite dalla clientela [erano] pari a circa l’80% dei conferimenti complessivi”. In conclusione, va quindi riconosciuto il diritto di ciascun attore al risarcimento dei danni subiti in misura del 50% delle perdite, e pertanto del 40% dell’investimento (50% dell’80%). 8. I singoli investimenti allegati dagli attori non sono contestati dai convenuti ”*

Gli appellanti sottolineavano che il “quantum” oggetto del giudizio risultava - e risulta certo e definito, - e specificatamente indicato quanto da ognuno di essi versato alla e dato altresì prova dell’avvenuto versamento; che tale circostanza non veniva contestata dalle controparti (*“I singoli investimenti allegati dagli attori non sono contestati dai convenuti ”* - pag. 12 sentenza impugnata); che la quantificazione del danno subito dagli odierni appellanti era pari all’importo del capitale da ognuno di essi investito come indicato nell’atto di citazione ovvero in via di stretto subordine all’ammontare corrispondente alla percentuale di perdite del capitale investito,

come determinato nella relazione della Banca d'Italia, pari all'80% del capitale investito pro capite e non già, come affermato in maniera del tutto apodittica in sentenza, al "50% dell'80%", sulla base di una pretesa, ma come detto, del tutto apodittica *"impossibilità di determinare con certezza le modalità e la quantificazione di tali disinvestimenti"*.

Infine, con il terzo motivo di impugnazione gli appellanti chiedevano la riforma della sentenza anche per quanto riguarda le spese di lite liquidate. Gli appellanti erano stati condannati alla rifusione di ben € 52.902,00 oltre spese generali Iva e Cpa in favore dei Sindaci contraddittori e delle compagnie terze chiamate, per un ammontare complessivo di € 372.032,27. Osservavano gli appellanti che tale capo condannatorio rilevava una manifesta violazione della previsione contenuta nell'art. 92 c.p.c., secondo cui l'ipotesi di compensazione delle spese avrebbe potuto/dovuto trovare applicazione nella fattispecie in esame in presenza di particolari circostanze e di evidente buona fede del soccombente; che la buona fede era indubbia, tenuto conto dell'accoglimento delle domande nei confronti degli amministratori e della fondatezza delle domande formulate nei confronti dei sindaci, nonché dell'orientamento giurisprudenziale in materia e, cionondimeno, inopinatamente andati assolti da responsabilità, nonostante gli accertamenti condotti dalla Banca d'Italia e le conseguenti sanzioni agli stessi irrogate.

Motivi di appello di causa n.

Gli appellanti sottolineavano che il vizio di origine della sentenza impugnata consisteva nell'aver ricondotto la responsabilità di esclusivamente all'invio degli attori dei reports contenenti informazioni non veritiere sull'andamento degli investimenti senza valutare affatto tutti gli altri profili di illegittimità e/o irregolarità e/o illiceità, dedotti in giudizio, compiuti dai convenuti.

Gli appellanti consideravano errata l'affermazione del Tribunale secondo cui le uniche *"...condotte dei convenuti . . . che sono state concretamente accertate e ritenute causative di danno per gli attori, attengono alla predisposizione di report decettivi, redatti in modo da celare ai clienti la reale situazione dei loro specifici investimenti"* perché aveva escluso la rilevanza di tutti gli altri fatti ed atti compiuti dagli amministratori in violazione della legge che erano stati dedotti ed accertati in giudizio. Tale tesi, da un lato, aveva portato il Giudice di prime cure ad escludere infondatamente la responsabilità dei Sindaci nel capo 9 della sentenza impugnata, dall'altro lato, aveva ricondotto il medesimo Giudicante ad una errata quantificazione del danno nel capo 7 ed 8 della medesima sentenza.

Il Tribunale aveva colto solo una (e neppure la più rilevante anche se più eclatante) delle gravi illegittimità commesse dagli Amministratori, di diritto e "di fatto" della . . . Tale parziale valutazione dei fatti accertati in giudizio aveva permesso al Giudice di primo grado di erroneamente escludere la responsabilità dei sindaci perché *"la concreta verifica da parte dei sindaci della*

attendibilità dei singoli report forniti ai clienti esula, a giudizio del Collegio, dalla prestazione professionale esigibile dai sindaci, pur se svolta con diligenza, correttezza e buona fede” sulla base dell’altrettanto errata valutazione del Collegio di primo grado secondo cui “non possono invece essere ricompresi nel fuoco del controllo dei sindaci, singoli e specifici atti e operazioni attinenti alla gestione quotidiana e ordinaria della società, atti e operazioni che i sindaci non hanno né il compito né i mezzi per verificare singolarmente e in dettaglio”.

Gli appellanti sottolineavano che nel giudizio di primo grado erano state ampiamente dedotte e provate le condotte degli Amministratori lesive delle norme di legge e dei contratti che hanno causato il danno reclamato e le condotte omissive dei Sindaci rispetto ai doveri di sorveglianza e controllo propri del loro ufficio rispetto agli atti compiuti dal _____, nonché il nesso causale tra questa omissione di controllo ed il danno patito dagli attori.

Con il primo motivo di appello sub 4.A) gli appellanti lamentavano la responsabilità dei sindaci per omessa verifica e controllo sui reports.

Il giudice di prime cure aveva escluso che il controllo sulle comunicazioni predisposte ed inviate dalla _____ agli attori rientrasse nell’ambito dei poteri e dei doveri dei Sindaci delimitato dall’art. 2403 c.c.

Secondo gli appellanti, l’interpretazione del Tribunale era estremamente limitata e semplicistica e confliggeva con i canoni ermeneutici unanimemente delineati ed adottati dalla Corte di Cassazione e dalle Corti di merito in merito all’ampiezza della responsabilità dei Sindaci; che la Suprema Corte prevedeva un ambito del potere/dovere di controllo in capo ai Sindaci molto più esteso di quello attribuitogli dalla sentenza impugnata: *“il controllo del collegio sindacale di una società per azioni non è circoscritto all’operato degli amministratori ma si estende a tutta l’attività sociale (come è lecito desumere dal disposto di cui agli artt. 2403.2405 e 2377, secondo comma, c.c.), con funzione di tutela non solo dell’interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali”* (Cfr. Cass., sez. I, n. 5264 del 28.09.1998); che non poteva essere accolta la riduttiva interpretazione del Giudice di prime cure che aveva declassato i reports a *“atti e operazioni che i sindaci non hanno né il compito né i mezzi per verificare singolarmente e in dettaglio”*, perché: i reports erano una parte essenziale della complessa ed articolata attività informativa dovuta dalla società ai propri clienti e prevista o riconducibile alle norme di settore, la cui violazione era stata oggetto di precise contestazioni nel processo, e perché costituendo parte integrante della documentazione aziendale e della prassi informativa seguita dalla società (come risultava dalle testimonianze rese in giudizio: *“ogni tre o quattro mesi venivano predisposti... dei reports relativi alla svolgimento della gestione finanziaria, i reports erano conservati nel computer ed ai clienti veniva inviata per raccomandata la stampa dei medesimi... e veniva conservata in un classificatore...”* _____ ; *“i reports venivano archiviati nei loro (dei clienti) fascicoli personali”* _____) questi documenti, o meglio, la veridicità delle

informazioni ivi contenute rientravano in quelle attività su cui doveva esercitarsi il potere di controllo dei Sindaci.

Osservavano gli appellanti che: l'asserita ignoranza dei Sindaci rispetto a tali documenti e/o l'assoluto disinteresse degli stessi rispetto alle modalità informative utilizzate dalla società nei confronti dei propri clienti riguardo l'andamento degli investimenti costituivano una palese violazione dei doveri previsti dall'art. 2403 c.c. e non potevano essere considerate giustificate e /o ammissibili e/o lecite, come invece ritenuto dal Giudice di prime cure; i reports costituivano uno strumento di adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore e dal contratto rispetto al quale la sorveglianza ed il controllo dei Sindaci doveva effettivamente esercitarsi posto che: *“il controllo del collegio sindacale di una società per azioni non è circoscritto all'operato degli amministratori ma si estende su tutta l'attività sociale (come è lecito desumere dal disposto di cui agli artt. 2403, 2405 e 2377, secondo comma, c.c.), con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali.”* (Cfr. Cass.civ. sez. I n. 5264 del 28.09.1998; principio ribadito in Cass. pen. Sez. V, n. 12186 del 18.02.2019); alla luce di questo consolidato principio giurisprudenziale, l'affermazione del Giudice di prime cure in ordine all'esistenza di una supposta categoria di atti e operazioni di gestione sottratte alla sorveglianza dei sindaci, non aveva alcuna fondata ragione di diritto.

Pertanto l'ambito oggettivo in cui il Collegio sindacale era tenuto per legge ad esercitare il proprio diritto/dovere di controllo coincideva con tutta l'attività sociale (tenuto conto dei principi ermeneutici della giurisprudenza, Cass., sez. I, n. 5264/1998 cit.; Cass. pen., sez V, n. 12186 del 18.02.2019).

Gli appellanti nel richiamare la pronuncia Cass. Civ. sez. I, n. 6037 del 29.03.2016 che prevede *“i sindaci devono utilizzare non soltanto le informazioni che gli amministratori forniscono loro, ma anche gli strumenti informativi ed i poteri di indagine attribuiti dall'art. 149 TUF, quali ad esempio il potere di ispezione e la richiesta di informazioni e chiarimenti, il potere di controllo dei sindaci, infatti, non si esplica soltanto sulla base delle informazioni offerte dagli amministratori, ma anche attraverso i poteri di indagine ad essi attribuiti, con la conseguenza che il lamentato adempimento parziale dell'organo”*, rilevavano che non vi erano categorie o singoli atti gestori sottratti al dovere di controllo da parte dell'organo di controllo o che quest'ultimo non aveva *“il compito o i mezzi per verificarli nel dettaglio”*; neppure il carattere illecito e la finalità decettiva dei reports poteva essere sufficiente a giudicare che la concreta verifica da parte dei Sindaci della attendibilità dei reports esulasse dalla prestazione professionale esigibile dai Sindaci; la prospettazione del Giudice di primo grado non era ammissibile o giustificata perché: *“Non è sufficiente ad esonerare i sindaci della società da responsabilità, in presenza di una illecita condotta gestoria posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti*

all'oscuro o di avere assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, qualora i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e di porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori” (Cfr. Cass. civ., sez. I, 12.07.2019, n.18770).

Con il secondo motivo di appello esposto sub 4.B) gli appellanti sottolineavano la violazione della clausola contrattuale c.d. “STOP LOSS” da parte della _____ e l'omessa vigilanza dei sindaci.

Nei contratti sottoscritti dagli attori e prodotti in causa (cfr. allegato atto di citazione docc. Nn. 1.15.A, 1.18.A, 1.22.B, 1.23.A, 1.24.A, 1.25.A, 1.28.A, 1.30.H, 1.30.R, in particolare nell'allegato 1 intitolato “Modalità di versamento, selezione linee di gestione e leva massima”) era pattuito il “*livello di perdita al raggiungimento del quale il mandante richiede di essere avvisato*” ovvero il c.d. “*Stop loss*”.

La _____ aveva convenuto con gli odierni appellanti le seguenti percentuali di perdita massima: il 30% per _____

; il 50% per _____

il 25%

Tale clausola prevedeva che al verificarsi di una perdita pari o superiore all'importo percentuale dell'investimento la _____ aveva l'obbligo di liquidare l'investimento e di informare i clienti. In tal modo si salvaguardava il capitale investito residuo e l'investitore poteva decidere sulla continuazione o meno dell'investimento. Secondo gli appellanti l'amministratore convenuto aveva violato tale clausola e nessuno dei Sindaci aveva vigilato sull'osservanza di questa. Era pacificamente accertato che: il verificarsi delle perdite si era protratto nel tempo essendo risalente al settembre 2009 (come evidenziato dalla relazione della Banca d'Italia acquisita in atti e dal teste _____ “... *le perdite cominciarono a manifestarsi dopo la rendicontazione relativa al 2009*”, nonché dal teste _____ “_____ *ammisero che le perdite si erano verificate anche nei mesi precedenti e che delle perdite erano state comunicate alla Banca d'Italia*”); che le perdite ammontavano all'80% degli investimenti effettuati dagli attori, come accertato dalla Banca d'Italia a pag. 5 della propria Proposta per l'irrogazione di sanzioni amministrative (doc. L5 di parte attrice); che il _____ avevano ammesso di arrestare gli investimenti liquidandoli, e che non avevano effettuato alcuna comunicazione riguardante il raggiungimento e/o superamento del livello massimo delle perdite contrattualmente predeterminato; che nel corso del primo giudizio alcuno dei convenuti aveva formulato obiezioni rispetto alla dinamica dei fatti sopra riportata ed aveva eccepito alcunché a propria discolta rispetto alla specifica deduzione di tale violazione contrattuale; che la mancata applicazione del c.d.

“stop loss” comportava una violazione delle norme di legge e di contratto certamente esiziale per gli attori perché determinava in essi una situazione di incolpevole ignoranza impedendo ai medesimi di chiedere la liquidazione dell’investimento e, conseguentemente, di evitare o di limitare le perdite; che l’omissione di qualsivoglia controllo in ordine all’adempimento di tale delicatissimo aspetto operativo (oggetto di un preciso obbligo contrattuale assunto dalla Società) costituiva certamente una gravissima colpa a carico dei Sindaci.

Sostenevano gli appellanti che il Collegio dei Sindaci doveva e poteva esercitare i propri poteri di sorveglianza in ordine all’applicazione del c.d. “stop loss” e all’esistenza e alla efficacia della relativa procedura applicativa, posto che quest’organo non era esonerato dall’obbligo di controllare autonomamente l’attendibilità e la rispondenza dei dati provenienti dai flussi informativi, né dall’obbligo di vagliare la veridicità stessa e la completezza dei dati; che il ruolo del collegio sindacale imponeva anche un controllo sulle procedure adottate dall’istituto di credito nella prestazione dei servizi. Al riguardo richiamavano la Cass. appello Venezia sez. I, 22/03/2018, secondo cui *“il collegio sindacale era tenuto sempre ad una sorveglianza di tipo sostanziale sugli atti di gestione, sui processi e sulle procedure, che passava anche attraverso la valutazione dell’efficienza e dell’idoneità del sistema dei controlli interni a identificare e monitorare eventuali disfunzioni, anomalie, o carenze nell’operatività”*; che l’omissione da parte del Collegio sindacale di qualsivoglia verifica o controllo sull’effettiva operatività delle clausole di “stop loss” e sulle relative adeguate procedure applicative comportava la violazione di tale obbligo il cui adempimento era elemento sostanziale del doveri d’ufficio di detto organo; che, giurisprudenza di legittimità più volte aveva ribadito: *“grava(ndo) sul sindaci da un lato, l’obbligo di vigilanza in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell’adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedurali dettati dalla normativa regolamentare Consob, a garanzia degli investitori e, dall’altro lato, l’obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d’Italia ed alla Consob”*. (massima ufficiale Cass. Civ., sez. I. 6037/2016 citata).

Con il terzo motivo sub punto 4.C) evidenziavano la violazione della disciplina di settore – MIFID, T.U.F. e Regolamento CONSOB – da parte degli amministratori e omessa vigilanza dei sindaci.

Gli appellanti avevano dedotto nel giudizio davanti al Tribunale una grave, gravissima e generale carenza informativa riguardante i rischi generali degli investimenti a loro proposti e per loro conto effettuati dalla Forexone, il contenuto e le modalità e l’andamento degli investimenti medesimi, la rilevazione dell’esperienza posseduta dagli attori in materia di strumenti d’investimenti finanziari riferita alla loro situazione finanziaria e dalla loro propensione al

rischio; che la (e, per essa, gli appellati) colpevolmente aveva trascurato l'applicazione degli obblighi sanciti dalla disciplina MIFID (direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, recepita dal nostro ordinamento con la legge 145 del 30.04.2004) che disponeva una protezione maggiore per gli investitori con minore conoscenza ed esperienza negli investimenti (Clienti Retail); che la giurisprudenza stabiliva che *"L'inadempimento dell'intermediario, per non avere acquisito il profilo finanziario conformemente alla MIFID è da qualificarsi inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. rispetto agli interessi del creditore delle prestazioni dovute dall'intermediario finanziario. Ciò risulta evidente, sol che si pensi allo scopo e alla ratio della MIFID e degli obblighi dettati nel TUF e nel Regolamento intermediari per tutelare le scelte pienamente consapevoli e informate dell'investitore, a fronte della naturale ed ineliminabile asimmetria informativa che connota i rapporti di intermediazione finanziaria"* (Cfr. Appello Milano del 5.02.2019 Pres.); che la , nel caso

di specie, non aveva osservato la normativa MIFID che prevedeva per gli operatori finanziari: l'obbligo di fornire informazioni appropriate e complete, corrette, chiare e non fuorvianti allo scopo di mettere gli investitori nella condizione di capire i prodotti e i servizi permettendo loro di prendere decisioni informate; l'obbligo, qualora, come nel caso di specie, l'intermediario finanziario "venda" un prodotto /servizio d'investimento finanziario, di effettuare il Test di Appropriatezza nei confronti dei clienti retail, quali erano gli appellanti (tale adempimento consisteva in un'indagine approfondita ed esaustiva in ordine alla situazione finanziaria del soggetto ed alla sua conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari per valutare se investitore aveva la conoscenza e l'esperienza necessarie per comprendere il rischio connesso nell'operazione).

Osservavano gli appellanti che l'Amministratore della non aveva impartito agli agenti e promotori della stessa le direttive di acquisire dai clienti ogni informazione idonea a definire il loro profilo di rischio; che detta omissione dell rilevava altresì ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 Regolamento Consob che imponeva l'obbligo agli intermediari finanziari di proporre e porre in essere, per conto dei clienti, operazioni di investimento adeguate al profilo di rischio dei medesimi; che la violazione degli obblighi informativi che aveva connotato tutta la condotta della assumeva rilevanza anche rispetto al contenuto dei contratti sottoscritti con gli attori; che il contenuto dei contratti prodotti, elaborati unilateralmente dalla e fatti sottoscrivere agli odierni attori, non era certamente idoneo ad assolvere da parte della intermediaria i doveri di correttezza e buona fede qualificata e l'obbligo di fornire informazione adeguata ai propri clienti, sanciti dall'art. 21 D.Lgs.vo 58/98 lett. a) e lett. b), né, tantomeno costituiva la prova di aver adempiuto il dovere informativo posto a carico dell'intermediario, come affermato da un costante indirizzo giurisprudenziale (Cfr. Trib. Genova 15/07/05 in Foro It. 2005, 1, 2540 e Danno e

Resp. 2005 609: Trib. Taranto 27/10/2004 in Giur. 11. 2005, 755 e Diritto e Giustizia 2004, 1.46, 102); che l'Amministratore convenuto aveva violato il combinato disposto art. 21 del D.Lgs.vo 58/98, art. 26 lett. e), del regolamento CONSOB 11522 e art. 1176, comma 2, c.c. che imponeva alla intermediaria l'obbligo di agire con la diligenza dell'operatore qualificato, nell'ambito di un rapporto in cui gli era imposto di tutelare gli interessi dei propri clienti ex artt. 5 e 21 del D.Lgs.vo 58/1998; questa normativa obbligava l'intermediaria a: "a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) ridurre al minimo conflitti di interesse ed in situazioni di conflitto agire in modo da assicurare comunque al clienti trasparenza ed equo trattamento; che era da ritenersi decisiva la circostanza - provata (perché ex adverso incontestata) della mancata consegna del documento sui rischi generali degli investimenti nonché l'omessa acquisizione dei dati relativi in ordine all'esperienza posseduta dai clienti in materia di strumenti d'investimento finanziari, riguardo la loro situazione finanziaria e la loro propensione al rischio.

Rilevavano gli appellanti che la colpevole negligenza della _____ aveva certamente comportato una grave violazione del combinato disposto dall'art. 28, comma 2 del Regolamento CONSOB n. 11522, e dall'art. 21, comma 1, lett. b), secondo cui gli intermediari finanziari avevano l'obbligo di fornire un'adeguata e completa informazione in ordine ai rischi connessi alla determinata operazione che clienti intendevano porre in essere; che in tale ambito normativo rientrava senza dubbio la descrizione puntuale e dettagliata del grado di rischio connesso all'investimento e l'indicazione della natura speculativa dell'investimento valutario; che nulla di tutto questo era stato portato dalla _____ a conoscenza degli appellanti i quali non avevano ricevuto alcuna informazione in ordine alla descritta e comprovata natura speculativa degli investimenti effettuati; che il mancato presidio dei Sindaci in ordine al rispetto da parte della società degli obblighi e degli adempimenti prescritti dalla normativa soprariportata aveva costituito certamente una grave violazione dei doveri imposti dall'art. 2403 c.c. ai componenti dell'organo di controllo. A tal proposito, richiamava la sentenza del Consiglio di Stato sez. VI. 06/12/2016, n.5150 secondo cui *"il dovere del Collegio sindacale di una società operante nel settore dell'intermediazione finanziaria deve essere definito nel suo ambito e correlato alla natura e particolare disciplina cui è sottoposto l'operare di tale società, dettata a garanzia non solo della conservazione dell'integrità del patrimonio e del buon andamento della società, ma anche a tutela degli investitori. Il Collegio sindacale è dunque tenuto a vigilare precipuamente sulla correttezza dell'organo amministrativo, secondo parametri procedurali dettati dalla normativa regolamentare CONSOB"*.

Con il quarto motivo sub 4.D) censuravano l'esclusione, tanto perentoria quanto immotivata ed illegittima, della rilevanza Relazione ispettiva della Banca d'Italia ai fini dell'accertamento della responsabilità dei Sindaci perché, come ritenuto dal Giudice di Prime Cure, "si tratta di relazione conseguente a un'ispezione disposta ad altri fini, che ha accertato violazioni diverse da quelle oggetto di causa".

Per gli appellanti tale affermazione, nella sua totale infondatezza, conteneva uno sconcertante paradosso ed un palese travisamento delle deduzioni attoree e dei fatti certamente acquisiti nel processo; il documento ispettivo della Banca d'Italia era assolutamente rilevante ai fini della valutazione delle responsabilità degli appellati ed aveva per oggetto fatti e violazioni di legge oggetto della causa di primo grado; per effetto della mancata contestazione da parte dei convenuti e/o in forza delle prove orali e documentali nel corso del giudizio di primo grado, e acquisite nel presente giudizio, risultavano provate le circostanze dedotte dagli attori riguardanti l'attività e la struttura della società (riportate e descritte nel presente atto sub 1.A e 1.B); tali circostanze costituivano il tema dell'accertamento ispettivo e della successiva contestazione da parte della Banca d'Italia e trovavano puntuale riscontro nella relazione prodotta (Cfr. doc. L.3. L.4 ed L.5).

Gli appellanti evidenziavano che la Banca d'Italia (in data 21.09.2009) aveva formulato alla una richiesta di informazioni sull'attività della società, a cui l'Amministratore ed i Sindaci avevano risposto (in data 20.10.2009) con una relazione analitica contenente dichiarazioni, dati, informazioni e circostanze che gli Ispettori dell'Organo di Vigilanza accertavano essere non corrispondenti al vero; che gli ispettori della Banca d'Italia, nel corso della ispezione condotta in avevano contestato la violazione degli artt. 106, 6° comma, 144 e 116 del D.lgs. 38 del D.lgs. 385/93 (c.d. T.U.B.); del D.M. n. 29 del 17.02.2009 e del Provvedimento del Governatore B. d'i. 29.07.2009, accertando che: *"L'attività è risultata inoltre difforme da quanto rappresentato nella relazione analitica trasmessa all'Organo di Vigilanza il 20 ottobre 2009"*; che, in particolare, gli ispettori avevano contestato i seguenti atti e condotte societarie: "a) l'ampiezza e la genericità del mandato conferito dai clienti di effettuare le scelte di gestione, che aveva comportato l'assunzione di elevati rischi operativi non monitorati con adeguati presidi organizzativi; b) l'esecuzione delle operazioni di intermediazione in assenza di specifiche disposizioni della clientela e per importi eccedenti il limite delle disponibilità conferite l'operatività a leva"); c) effettuazione di ordini di compravendita di valute senza l'effettivo scambio del sottostante ma dei soli differenziali fattispecie qualificabile come operatività in strumenti finanziari derivative, pertanto, riservata ai soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento, ex art. 18 del T.U.F.; d) l'indebita raccolta di risparmio effettuata, nel periodo gennaio 2007 - ottobre 2009, attraverso il deposito delle somme conferite da alcuni clienti (c.d. "special") sul conto corrente bancario di pertinenza della società, denominato Conto Clienti

beni non di proprietà". La giacenza media nel suindicato periodo è stata pari a €560mila, con un picco di € 1.1 min nel maggio 2009; e) l'assunzione di rischi di controparte nei confronti del

, derivanti dalle negoziazioni dallo stesso eseguite in nome di
, divenuta in tal modo direttamente responsabile per le perdite eccedenti "i margini" trasferiti per conto della clientela (come confermato dalla richiesta del predetto della somma di € 1.7 min).

Ancora, l'assenza di vincoli volti ad impedire ai clienti c.d. "privati" di disporre delle somme conferite, senza il preventivo assenso dell'intermediario, aveva consentito prelevamenti da parte di alcuni clienti

con la conseguente imputazione di perdite in capo alla società. (Ril.n. 1. 2°.3° 4.°co.); il capitale sociale era stato adeguato solo nominalmente alla soglia minima di € 600 mila (D.M. 17/2/2009, n. 29); infatti, l'apporto di

per € 350 mila, investito in titoli , era stato dall'ispezione vincolato in pegno a garanzia del finanziamento di pari importo concesso da alla medesima controllante. Lo stesso capitale era ulteriormente inciso dal contenzioso di cui al rilievo n. 2. (Ril. n. 3)."
Gli appellanti rilevavano che la Banca d'Italia aveva verificato che tale attività "a differenza di quanto rappresentato dalla società (nella relazione del 20.10.2009 doc. L3) consisteva nella gestione di patrimoni in valuta, esercitata con discrezionalità nell'allocazione delle somme, data anche l'assenza di specifiche disposizioni dei clienti"; che era difficile comprendere perché il Giudice aveva ritenuto che le circostanze attestata nella relazione ispettiva non riguardassero fatti oggetto di causa (atteso che: - l'assunzione di elevati rischi operativi non monitorati con adeguati presidi organizzativi e procedurali che costituivano parte integrante e/o conseguenza diretta della violazione degli obblighi informativi verso clienti, era stata contestata dagli attori in atti; - le operazioni di intermediazione effettuate senza specifiche disposizioni e per importi eccedenti il limite delle disponibilità conferite dai clienti consistevano in violazioni di specifiche norme contrattuali, oggetto di rilievo formulato in atti dagli attori; - l'attività di compravendita di valute svolta in "monte" e non singolarmente, con modalità tali da porre in essere un'operatività di strumenti finanziari derivati, compiuta in assenza delle relative autorizzazioni e tale da esulare dai mandati rispettivamente conferiti dai clienti, costituiva una palese violazione degli obblighi di legge e di contratto vigenti in capo alla era stata specificamente contestata in sede di causa da parte attrice; - la modalità di raccolta delle somme presso gli attori prescelte dagli amministratori della società, mediante deposito su conto corrente intestato a quest'ultima era stata negativamente eccepita sin dall'atto introduttivo degli attori; che l'affermazione del Tribunale per cui la responsabilità dei Sindaci non poteva ricavarsi dalle risultanze della relazione predetta perché conseguente ad un'ispezione disposta ad

altri fini e perché questa "*accerta violazioni diverse da quelle oggetto di causa*" era frutto di un errore dell'organo giudicante.

Ancora, il contenuto della Relazione della Banca d'Italia, introdotto nel processo in forza dell'ordinanza di rimessione in termini pronunciata dal Giudice di primo grado, atteneva pienamente ai fatti di causa ed ai profili di responsabilità in questa dedotti; che nonostante la natura amministrativa del procedimento ispettivo era altrettanto certa la valenza accertativa dei fatti dedotti nel rapporto conclusivo redatto dagli Ispettori in quanto pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; che l'istituto di sorveglianza aveva comminato all'amministratore unico ed ai componenti suddetti del Collegio Sindacale sanzioni per complessivi € 135.000 perché ritenuti responsabili per "*omesse o inesatte comunicazioni alle competenti Autorità ex art. 106, VI co., D.Lgs. 385/93: DM 17.2.2009, 291*" nonché per inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza (art. 116 D.Lgs. 385/93: Provv. Del Governatore del 29.7.2009). (Cfr. doc. B allegato ad atto di citazione).

Evidenziavano gli appellanti che alcuno dei Sindaci aveva impugnato detto provvedimento sanzionatorio; che nel fascicolo della Banca d'Italia risultavano provate la consapevolezza dei Sindaci in merito alle violazioni di legge e di contratto poste in essere dalla società e la colpevole inerzia di questi ultimi rispetto a tali illegittimità; che vi erano le missive, formulate dai Sindaci appellati, rispettivamente datate 3.11.2010, 3.11.2010, 8.11.2010 (allegati sub doc. L.3) e successive all'ispezione della Banca d'Italia con cui essi, a seguito delle contestazioni mosse da quest'ultima, avevano osservato la legittimità dell'operato della società, quale rappresentato nella comunicazione inviata dalla il 29.10.2009, confermandone ed attestandone la veridicità del contenuto; che le argomentazioni dei Sindaci non reggevano il vaglio degli Ispettori della Banca d'Italia; che le affermazioni degli interessati apparivano confliggenti con le misure adottate dallo stesso intermediario consistenti prima nella sospensione, concretamente dal settembre 2009 della stipula di nuovi rapporti e poi, nel maggio del 2010, nella definitiva interruzione dell'attività, in conseguenza delle ingenti perdite subite dalla clientela, pari a circa l'80% dei conferimenti complessivi (doc. L.5 "Proposta per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie" pag.5/9); che il contenuto delle repliche dei convenuti (datate 29.10.2010, 3.11.2010, 3.11.2010, e 8.11.2010) alle osservazioni critiche dell'Organo ispettivo costituiva la prova ultima e definitiva della piena consapevolezza dei Sindaci rispetto delle violazioni ed illegittimità della gestione aziendale e della totale inerzia degli stessi rispetto a dette illegittimità gestionali. Quindi, nel Settembre 2009 la società aveva ricevuto la richiesta di chiarimenti quale presupposto della successiva ispezione dal 7.6.2010 al 09.07.2010; a questa richiesta l'Amministratore ed i Sindaci avevano risposto in data 20.10.2009 inviando una Relazione analitica dello svolgimento dell'attività sociale da essi sottoscritta (vedasi allegati doc. L 3); al verbale conclusivo dell'ispezione della

Banca d'Italia l'Amministratore, per conto della Società, ed i Sindaci personalmente avevano risposto con le missive datate 29.10.2019, 3.11.2010, 3.11.2010, e 8.11.2010, identiche tra loro e soprattutto tutte confermate della precedente comunicazione del 20.10.2009 in cui ribadivano la sostanziale regolarità dell'attività aziendale; il contenuto di questa comunicazione veniva smentito dagli accertamenti compiuti in sede ispettiva dalla Banca d'Italia dal 7.06.2010 al 09.07.2010 che accertava delle irregolarità contestate dalla stessa oggetto delle deduzioni degli attori in primo grado: i Sindaci erano consapevoli dell'esistenza delle condotte gestionali illegittime da parte della società quantomeno da Settembre 2009.

Secondo gli appellanti i Sindaci avrebbero dovuto esplicitare attivamente la propria potestà di controllo esercitando i poteri, propri dell'Organo di controllo societario, di comunicazione all'Assemblea e/o al tribunale ex art. 2409, 7° comma, c.c. e/o di denuncia all' Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 112 del D.lgs 385/93 (T.U.B.), ma rimanevano inerti rispetto ai rilievi di Banca d'Italia; ai fini dell'inosservanza del dovere di vigilanza previsto dall'art. 2407, comma 2, c.c. non era necessaria l'individuazione di determinati comportamenti contrastanti con tale dovere, ma era sufficiente non rilevare una macroscopica violazione messa in atto da parte degli amministratori o comunque non aver reagito di fronte ad atti di dubbia regolarità, non adempiendo l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede (Cfr. ex pluribus: Cass. n. 31204 del 29.12.2017; Cass. n. 21566 del 18.09.2017; Cass. n. 13517 del 13.06. 2014; v. pure Cass. n. 13518 del 13.06.2014).

Sostenevano gli appellanti che incombeva sui convenuti l'onere probatorio in ordine all'assolvimento del proprio incarico con "la diligenza e della professionalità richieste dalla natura dell'incarico", come previsto dall'art. 2407 c.c.; che i convenuti non avevano formulato alcuna rilevante deduzione né, tantomeno, fornito alcuna offerta probatoria al riguardo; che la giurisprudenza aveva ribadito più volte il compito del Collegio Sindacale "*...non si limita ad un mero controllo della rispondenza degli atti alle norme di legge ed a quelle statutarie, ma si estende anche alla verifica della diligenza impiegata dagli amministratori nello svolgimento degli affari sociali potendo qualificarsi come un controllo di legalità sostanziale sull'operato degli amministratori* (Cfr. Cass, n. 22911 del 11.11.2010); che i Sindaci avevano il potere / dovere di chiedere notizie sull'andamento generale e su specifiche operazioni, operando attivamente per mutare condotte reputate non conformi a legge (cfr. ex pluribus: Cass. n. 2772 del 24 marzo 1999; Cass. n. 5287 del 28 maggio 1998); che nell'esercizio di questa attività di controllo "*il Collegio Sindacale è tenuto a verificare, senza limitarsi agli aspetti formali, la regolarità e la legittimità della gestione, il corretto funzionamento delle aree operative e l'adeguatezza del sistema di controlli interni e del sistema informativo*" (Cfr. Corte d'Appello Roma n. 3952 del 07.05.2018); che l'assolvimento di tale compito da parte dei Sindaci non si

esauriva nell'espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge, ma comportava l'obbligo di adottare ogni altro atto necessario al diligente assolvimento dell'incarico (quali, la segnalazione all'assemblea delle irregolarità di gestione riscontrate e persino, ove ne ricorrano gli estremi, la segnalazione al pubblico ministero per consentirgli di formulare la richiesta ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. (Cass. n. 9252 del 17.09.1997 e Cass, n. 22911/2010 citata)); che neppure l'eventuale complessità organizzativa e/o dell'attività svolta dalla società (esimente mai evocata dagli appellati nel caso di specie) "... può comportare l'esclusione o anche il semplice affievolimento del potere - dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del Collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo, gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti ...ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società, secondo parametri procedurali dettati dalla normativa regolamentare, a garanzia degli investitori e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata all'Autorità giudiziaria ed alla Consob" da ultimo COM CIV. tez. 1, n. 1529 del 22.1.2018. cit. e. ex pluribus Com 20934/2009)

Con il quinto motivo sub 4.E) gli appellanti evidenziavano il nesso causale tra il comportamento dei convenuti ed il danno subito dagli appellanti. Al riguardo richiamava la seguente giurisprudenza: *"Non occorre l'individuazione di specifici comportamenti che si ponevano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non adempiere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede. eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al Pubblico Ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria"* (Cass. n. 21566/2017 citata vedi anche conformi Cass. n. 31204/2017; Cass. n. 13517/2014; Cass. n. 13518/2014 tutte citate).

Pertanto, sussisteva il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sindaci ed il danno, quando essi non formulavano rilevanti criticità o non esercitavano poteri sostitutivi che, secondo *id quod plerumque accidit*, avrebbero condotto ad evitare o almeno a ridurre le conseguenze dannose della condotta gestoria illecita (Cfr. Cass, n. 23233 del 14 ottobre 2013. e Cass. n. 22911/2010 citata).

Tuttavia, la sussistenza del legame eziologico tra la condotta omissiva dei Sindaci ed il danno subito dagli appellanti era acclarata anche riguardo agli specifici

vizi ed illegittimità dedotti in causa che avevano connotato la gestione della società.

Era palese il nesso di causalità tra l'omesso controllo da parte del Sindaci in merito al rispetto da parte della società degli obblighi informativi sanciti dalla normativa di settore (di cui sopra sub 4.C) ed il danno subito dagli appellanti.

La giurisprudenza della Corte di legittimità aveva più volte chiarito che, in materia di intermediazione finanziaria, dall'inadempimento degli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, conseguiva in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore (Cfr. Cass. n. 12544 del 18-05-2017; cfr. anche Cass., n. 18363 del 26-07-2017).

Le Corti di merito aveva stabilito che: *"nelle azioni di danno promosse dagli investitori si deve presumere la sussistenza del nesso di causalità tra informazione inesatta od omessa e danno, del quale si chiede il risarcimento, salvo che l'informazione inesatta non sia marginale e di scarsa importanza; tuttavia, il convenuto ha la possibilità di dare la prova contraria, e cioè di dimostrare che controparte avrebbe comunque effettuato l'investimento dannoso anche se avesse conosciuto il vero stato delle cose"* (Cfr. Corte d'Appello Milano 5.2.2019).

Era palese: l'inadeguatezza dei presidi e strutture organizzative della società rispetto al monitoraggio degli elevati rischi operativi assunti dalla medesima; l'esistenza di operazioni a leva cioè l'esecuzione per importi eccedenti il limite delle disponibilità conferite dagli attori ed in assenza di specifiche disposizioni da parte di questi ultimi l'effettuazione di compravendita di valute con modalità operative riconducibili a strumenti finanziari derivati; l'indebita raccolta di risparmio attuata attraverso il meccanismo del versamento sul conto corrente bancario della società, l'illegittima assunzione di responsabilità relativamente alle perdite eccedenti i c.d. "marginì" che venivano trasferiti al _____ che è divenuto, perciò, controparte _____; la concessione di prelevamenti da parte di clienti e/o l'effettuazione di rimborsi ad alcuni di essi, con conseguente imputazione di perdite alla società.

Nel caso di specie, i Sindaci non avevano fornito alcuna prova di essersi concretamente attivati mediante i propri poteri di comunicazione all'Assemblea e/o all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Vigilanza per rimuovere o riformare le condotte illecite della Società di cui erano pienamente coscienti ed avvertiti sin dal 2009, come emerso dagli allegati alla relazione ispettiva della Banca d'Italia prodotta in atti.

Pertanto, nel caso di specie, se i sindaci (conformemente ai propri doveri e nell'esercizio dei propri poteri) avessero segnalato dette violazioni al Tribunale ex art. 2409, 7° comma, c.c. e/o denunciato il tutto all'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 112 del D.lgs 385/93 (T.U.B.), il dissesto della società si sarebbe potuto prevenire o quantomeno contenere gli attori non avrebbero subito la perdita del proprio investimento.

Quindi, i fatti verificatisi ed accertati dalla Banca d'Italia e dedotti e risultati provati nel giudizio di primo grado dovevano necessariamente condurre alla responsabilità del Sindaci atteso che: *"la mancata attivazione della denuncia ex art. 2409 c.c. può essere in concreto valutata alla stregua di un'omissione di diligente cautela dovuta dai sindaci ed integrare una violazione del dovere di vigilanza"* (Cfr. ex pluribus: Cass n. 24362 del 29.10.2013 e Trib. Milano, sez. VIII, 22.12.2016).

Con il sesto motivo di appello sub 4.F) gli appellanti censuravano la sentenza impugnata anche sotto il profilo della quantificazione del danno subito dagli attori e della determinazione del relativo risarcimento.

Il Giudice di prime cure aveva accolto le domande attoree nei confronti nei convenuti , ritenendoli responsabili nei confronti dei clienti attori, rispettivamente ex art. 2395 c.c. ed ex art. 2043 c.c., *"non avendo segnalato le perdite o avendole indicate in misura minima e comunque corrispondente a fisiologiche oscillazioni, tali da non destare preoccupazioni"* ed aveva affermato che *"tali condotte dei convenuti abbiano influito sulla libera e consapevole determinazione degli attori nelle loro scelte relative investimenti oggetto di causa. Può quindi ritenersi realistico che-se messi tempestivamente al corrente delle effettive perdite in corso - essi avrebbero probabilmente dismesso, quantomeno in parte. l'investimento"* limitando al 40% (rectius: alla metà dell'80%) dell'investimento effettuato dagli attori il risarcimento ad essi spettante per effetto di una liquidazione in via equitativa.

Gli appellanti evidenziavano contraddittorietà sul punto: il Tribunale mentre rinnegava la rilevanza della Relazione ispettiva *"perché disposta ad altri fini"* e *"relativa a vicende non legate ai falsi reports"*, al contempo ne condivideva la quantificazione delle *"ingenti perdite subite dalla clientela pari a circa l'80% dei conferimenti complessivi"*; e ne auspicavano una riforma volta ad estendere la portata e l'ampiezza del diritto al risarcimento del danno sia sotto l'aspetto soggettivo, ponendolo in capo, solidalmente, anche ai Sindaci oltre che agli amministratori di , sia sotto il profilo oggettivo rideterminandolo "in melius". In particolare, sotto quest'ultimo profilo gli appellanti chiedevano: in via principale, la riforma della sentenza impugnata con il riconoscimento in favore degli appellanti di un risarcimento del danno subito pari all'intero ammontare del capitale investito come sopra indicato ed in atti provato; e, in subordine, considerando certamente censurabile e non condivisibile una limitazione della quantificazione del risarcimento inferiore alla percentuale accertata dalla Banca d'Italia pari, appunto, all'80% del capitale investito, la pronuncia riformatrice di Codesta Ecc.ma Corte di attenersi a questo parametro quantitativo riconoscendo a ciascuno degli appellanti rispettivamente le seguenti somme:

€672.000 (80% di € 840.000)	€12.000 (80% di € 15.000).
€73.600 (80% di € 92.000)	€ 32.000 (80% di € 40.000)
€ 144.000 (80% di € 180.000)	€ 8.000 (80%

di € 10.000)]	€ 120.000 (80% di € 150.000)
€ 64.000 (80% di € 80,000)	€ 64.000 (80% di € 80.000)
€ 475.200 (80% di € 594.000)	€ 660.000 (80% di € 825.000)
	€ 81.200 (80% di € 101.500).

Infine, sottolineavano gli appellanti che il Giudice di Prime cure, invece di affidare la quantificazione del danno ad una perigliosa valutazione equitativa, avrebbe ben potuto e dovuto prendere come base il dato risultante dai singoli contratti prodotti in giudizio; che questi documenti, mai ex adverso contestati, attestavano che ciascuno degli attori in primo grado aveva pattuito una percentuale massima di perdite, ovvero la clausola di c.d. "stop loss" (punto sub 4.B) al raggiungimento o superamento della quale l'investitore doveva essere avvertito e l'investimento immediatamente ed automaticamente liquidato; che detta clausola non era stata rispettata dalla Società ed era, altresì, provato che alcuno dei Sindaci si era attivato per verificare l'esistenza e l'efficacia di una procedura organizzativa interna che presidiasse e garantisse l'attuazione di detta clausola contrattuale; che ciò comportava la responsabilità dei Sindaci appellati; che appariva ancor più ingiustificata e censurabile la scelta del Giudice di primo grado di provvedere in via equitativa alla liquidazione del danno invece di fondare la sua valutazione sul dato documentale incontestato; che questa trascuratezza del Tribunale aveva leso agli odierni appellanti perché aveva ingiustamente ed infondatamente ridotto in misura rilevante l'ammontare del risarcimento del danno riconosciuto. In via di ulteriore subordine, gli appellanti chiedevano di quantificare il danno subito dagli stessi nella misura del capitale che sarebbe residuo per ciascuno degli appellanti (come quantificato nella tabella sub capo 8 dell'atto di appello) in forza di una corretta applicazione della clausola c.d. "stop loss" non osservata da parte della società.

Con il settimo motivo di appello sub 4.G) gli appellanti contestavano la sentenza in quanto palesemente iniqua, ingiusta ed eccessivamente gravatoria: respinta la domanda nei confronti dei sindaci, il Tribunale condannava, in virtù dell'invocato principio di soccombenza, gli attori alla rifusione delle spese di giudizio, non solo di questi ultimi ma anche delle assicurazioni chiamate a garanzia; tale condanna imponeva la rifusione di ben € 52.902,00 oltre spese generali Iva e Cpa per ognuno dei contraddittori mandati assolti da responsabilità (complessivamente € 372.032,27), quasi ci si trovasse nanti temerari attori, che avevano radicato un giudizio infondato, illogico o comunque convenuto soggetti assolutamente estranei alle circostanze.

Gli appellanti sottolineavano che il Giudice aveva applicato in modo non condivisibile il principio di cui all'art. 91 c.p.c disattendendo colpevolmente l'art. 92 c.p.c., norma che era stata opportunamente introdotta con la inequivocabile funzione di mitigare quella precedente in tutti i casi in cui (come in quello in esame) ricorrevano condizioni particolari, che raccomandavano una speciale attenzione alle circostanze giudiziali e stragiudiziali attinenti il giudizio; che l'art.

92 c.p.c., secondo comma, temperava il rigore previsto dal principio della condanna alle spese, in presenza di particolari circostanze e di evidente buona fede del soccombente; che detto articolo sanciva il principio della compensazione delle spese per giusti motivi. Sostenevano gli appellanti che la buona fede attorea era indubbia, tenendo conto non solo dell'accoglimento delle domande nei confronti degli amministratori, ma anche delle argomentazioni sulle condotte di questi ultimi e degli stessi sindaci, inopinatamente assolti; che, a dispetto della pronuncia del primo grado, la giurisprudenza di merito e di legittimità era univocamente orientata nel riconoscere la responsabilità dei sindaci in tutte le ipotesi analoghe a quella in esame; che, in virtù dell'attenta disamina degli orientamenti giurisprudenziali, gli attori avevano convenuto i soggetti tutti, ritenendoli legittimamente responsabili del danno patito; che la condanna alle spese risultava proprio su tale scorta illogica e punitiva di una iniziativa processuale legittima ed obbligata, stante l'inequivocabile coinvolgimento (accertato anche dalla Banca d'Italia) del Collegio Sindacale negli accadimenti trattati; che già da una superficiale lettura della relazione della Banca d'Italia, si evinceva un coinvolgimento dei sindaci che ne aveva reso la partecipazione al giudizio un passaggio obbligato; che le responsabilità accertate e le sanzioni irrogate dalle autorità Bancarie legittimavano la chiamata in giudizio conseguentemente, per l'ipotesi di "assoluzione" la compensazione, quantomeno parziale delle spese.

Infine, gli appellanti evidenziavano un'altra clamorosa svista del Collegio giudicante per quanto riguarda le spese di giudizio, liquidate ad ogni parte convenuta nella stessa ed identica misura; che tale criterio non era assolutamente condivisibile perché l'attività processuale svolta non era la stessa per tutte le parti ed in particolare, mentre i difensori dei sindaci avevano svolto compitamente l'attività processuale, non poteva dirsi lo stesso dei difensori delle Compagnie assicuratrici chiamate in garanzia, le quali, lungi dallo svolgere attività istruttoria, si erano limitate ad assistere al giudizio riservandosi di attenderne l'esito onde vagliare l'opportunità di manlevare l'assicurato; che detta circostanza rivela la superficialità della pronuncia e la scarsa attenzione del giudice di prime cure alle circostanze utili all'equo pronunciamento.

Pertanto, gli appellanti invocavano una riforma della sentenza impugnata anche relativamente al capo della liquidazione delle spese di lite in favore dei Sindaci e delle Compagnie assicuratrici, terze chiamate.

.*.

Si costituivano: _____ che
chiedevano di respingere l'appello proposto; la _____ che domandava di
respingere ogni e qualsiasi domanda eventualmente riproposta dal
_____ nei confronti di _____ e che dava atto della
mancata riproposizione della domanda di manleva da parte del
_____ nei confronti di _____; gli Assicuratori dei

che chiedevano di respingere tutte le domande svolte contro l'assicurato e nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità colposa del _____, di contenere l'obbligazione di manleva entro i termini e le condizioni della Polizza.

.*.

All'udienza del 17/06/2020 la Corte disponeva, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione del procedimento n. _____ al procedimento _____ Alla stessa udienza, verificata la regolarità delle notificazioni nella causa R.G., dichiarava la contumacia di _____ e _____, nonché degli appellati _____ aveva precisato di avere loro notificato l'atto di appello solo ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio.

All'udienza dell'11/11/2020, la Corte dichiarava la contumacia di _____ – già riunita alla presente causa – disponendo il rinvio all'udienza del 14/09/2022 per la precisazione delle conclusioni e disponendone altresì la trattazione mediante il deposito di note scritte, con l'avvertimento che il mancato deposito delle “note di trattazione scritta” sarebbe stato equiparato alla mancata comparizione in udienza agli effetti dell'art. 181 c.p.c.

Con ordinanza del 14/09/2022, la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo termini di legge (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.

***.

l)

SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE PROPOSTE DA _____ e _____

A _____ ripropone, nel presente grado, l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità fatta valere nei suoi confronti. Egli sostiene che:

(a) «Come è noto, il termine prescrizionale dell'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci ex art. 2407 c.c. si prescrive in 5 anni. Orbene, è la stessa controparte a riportare la data del 7 maggio 2010 quale giorno di “scoperta” dell’“ingentissima perdita di capitale investito”, pari a circa l'80% del portafoglio dei clienti (v. ancora prod. n. 1, pp. 6 e 7). Quanto agli attori, essi furono immediatamente avvertiti di quanto occorso dai rispettivi promotori ed, in particolare, dai Signori _____ (i cui congiunti sono anche attori) e _____ (parimenti ex cliente), sino a divenire presto l'accaduto di dominio pubblico, sfociando altresì nel maggio stesso in una denuncia alla competente Procura della Repubblica (v. prod. n. 2). Non a caso, già con lettera in data 08/06/1010 dell'Avv. Andrea Ganzer i predetti attori denunciavano alla società l'emersione di “gravissimi comportamenti ed inadempimenti, posti in essere dalla società e dai suoi organi amministrativi, in spregio alle norme contrattuali ed ai basilari principi generali di buona fede e correttezza”, invocando, pertanto, la risoluzione dei rispettivi rapporti e chiedendo il rimborso delle somme investite (v. prod. n. 3). In considerazione di tanto, in data 17/06/2010 si teneva, presso lo studio dell'Avv. Andrea Ganzer, attuale codifensore di alcuni appellanti, un incontro alla presenza anche dell'Amministratore Unico

in occasione del quale venne raggiunto e verbalizzato un accordo che avrebbe dovuto consentire ai clienti della società di conseguire i “rimborsi delle somme in oggi perdute” (v. prod. n. 4). Da notare che, nel verbale sottoscritto in quell'occasione si fa riferimento proprio alla lettera dell'Avv. Andrea Ganzer in data 08/06/2010 (v. ancora prod. n. 4). Orbene, l'atto di citazione introduttivo della presente causa è stato notificato al

ex art. 140 c.p.c. solamente in data 14/05/2015, a seguito del deposito del plico (non recapitato a mani) presso la (v. ancora prod. n. 1). Alla luce di tanto, l'esponente non può non eccepire ancora una volta, ad ogni fine ed effetto di legge, l'intervenuta scadenza del termine prescrizioneale quinquennale per l'esercizio dell'azione ex art. 2407 c.c. . .”;

A tal proposito, inoltre, è doveroso osservare e ribadire che: - le Lettere ex adverso prodotte sub C) e D) in primo grado non sono indirizzate ai Sindaci ed, in particolare,

; - il termine prescrizioneale quinquennale, in relazione ai rapporti con i Sindaci, non è in alcun modo modificato e/o dilatato dall'indagine penale in corso, indagine che non ha mai riguardato i Sindaci. Né, del resto, potrà sostenersi che l'eventuale estensione del termine prescrizioneale dell'azione contro gli ex amministratori (di fatto o di diritto) della fallita società possa incidere sul termine prescrizioneale dell'azione di ipotetica responsabilità dei sindaci. Come è noto, infatti, non si tratta della stessa azione, ma di azioni che hanno presupposti fattuali e giuridici diversi. In altri termini, i Sindaci eventualmente possono rispondere per fatto proprio, non già per fatto degli Amministratori, stante la totale autonomia in fatto ed in diritto della posizione dei primi rispetto a quella dei secondi; ».

Osserva ulteriormente il :

(b) «- quanto alla Lettera prodotta da controparte in primo grado sub E), non può non rilevarsi che il suo contenuto è del tutto generico e, come tale, inidoneo ad interrompere qualsivoglia termine prescrizioneale. La menzionata missiva datata 16/11/2010, infatti, nella parte relativa alla pretesa responsabilità dei Sindaci si esprime nei seguenti laconici, generici e totalmente indeterminati termini: “Da un primo esame generale della vicenda si appaleserebbero oltre alle gravi responsabilità di cui sopra (n.d.r.: di e dei suoi organi amministrativi), anche una Vostra responsabilità, derivante dalla violazione del generale obbligo di vigilanza inerente la Vostra carica”;

- a quest'ultimo proposito, preme richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza in ordine ai requisiti dell'atto interruttivo della prescrizione d i azione di responsabilità7: - perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione deve presentare, oltre all'elemento soggettivo (chiara indicazione del soggetto obbligato), l'elemento oggettivo, consistente nell'esplicazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con effetto sostanziale di costituirlo in mora; - il requisito oggettivo non è ravvisabile in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e di espressa richiesta formale al debitore di provvedere all'adempimento entro un termine prestabilito; - l'effetto interruttivo non è riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarci la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato; - non costituisce valido atto interruttivo la mera manifestazione della volontà del creditore di tutelare il proprio diritto, laddove non risulti espressa l'intenzione, in caso di mancata soddisfazione, di adire le vie legali (dato il reiterato mancato riscontro delle precedenti missive), né fissato un termine per l'adempimento spontaneo; - sempre secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità non costituiscono, tra l'altro, atti idonei ad interrompere la prescrizione le semplici

*sollecitazioni che si limitino a contenere manifestazioni di giudizio prive del carattere di intimazione e di espressa richiesta formale al debitore*⁸; - infine, “l’efficacia interruttiva di un atto di costituzione in mora non postula che all’atto stesso debba accompagnarsi, fin dal momento in cui esso viene compiuto, anche la prova del diritto del quale si vanta la titolarità, essendo peraltro necessaria la deduzione del fatto costitutivo della pretesa”⁹, deduzione che, nel caso di specie, risulta invece del tutto assente; - fermo quanto sopra rilevato in merito all’irrelevanza della missiva in data 16/11/2010 ai fini dell’interruzione del termine prescrizionale, non si può comunque non rilevare che i fatti dedotti dagli attori, per quanto riferibili ai soli amministratori della fallita società, sono di diversi mesi – se non anni – antecedenti al 7 maggio 2010. (...)».

Al riguardo si osserva quanto segue:

(i) Il primo giudice ha respinto l’eccezione di prescrizione motivando nel modo seguente: «*Quanto a [redacted], è pacifico che il dies a quo sia da individuare nel 7/5/2010, giorno in cui [redacted] informò [redacted] della ingentissima perdita verificatasi. Successivamente la notizia divenne di dominio pubblico, anche tra gli attori, mentre in precedenza nessuno aveva avuto sentore di quanto stava accadendo. Gli stessi attori, d’altra parte, riconoscono di aver avuto conoscenza delle perdite in tale data.*». Ha poi proseguito valorizzando le lettere docc. “C” e “D” (prod. Attori) riguardo alla posizione del amministratore della società [redacted], nonché la lettera doc. “E” attori riguardo alla posizione del [redacted], Sindaco della stessa società («*Ebbene, a fronte di ciò, parte attrice ha prodotto le lettere 8/6/2010 e 19/7/2010 inviate a [redacted] (docc. C e D, allegati alla I memoria attori) nonché la lettera 16/11/2010 spedita a [redacted] (doc. E attori).*»), giudicandoli come atti idonei a interrompere la prescrizione decorrente dal 7/5/2010.

(ii) Appare quindi innanzitutto evidente che già il primo giudice, al fine di decidere l’eccezione de qua proposta dal [redacted], ha certamente tenuto distinte le posizioni degli amministratori [redacted] rispetto ai Sindaci della società [redacted], ragion per cui non assume rilievo in causa quanto osservato dall’appellato [redacted] al predetto punto (a) riguardo alle lettere “C” e “D” inviate dagli attori all’amministratore [redacted] e in merito alla denuncia penale presentata nei confronti di quest’ultimo, nonché in merito alla necessità di trattare separatamente la responsabilità degli amministratori rispetto a quella dei sindaci (gli appellanti in detto punto hanno sostanzialmente trascritto quanto già avevano sostenuto in comparsa di costituzione e risposta del precedente grado).

(iii) Riguardo poi al contenuto della lettera sub “E” degli attori, trattasi della missiva inviata dagli attori in primo grado, fra cui i signori [redacted], ai Sindaci, fra cui il [redacted], del seguente tenore: “*In seguito al verificarsi di ingenti perdite dei patrimoni investiti dai miei clienti, si sarebbero profilate gravissime responsabilità in capo alla [redacted] Sa ed ai suoi organi amministrativi. Da un primo esame generale della vicenda si appaleserebbero oltre alle gravi responsabilità di cui sopra, anche una Vostra responsabilità, derivante dalla violazione del generale obbligo di vigilanza inerente alla vostra carica.*”

In ragione di quanto sopra, sono a significare sin da ora che vi riterrò solidalmente responsabili con l'amministratore unico per tutti i danni subiti dai miei assistiti che dovessero risultare la conseguenza di fatti a Voi imputabili.

A tal proposito vi invito, se ritenuto, a voler prendere contatto con il mio studio per una definizione bonaria della vertenza. In difetto di un vostro celere riscontro mi vedrò costretto, mio malgrado, a tutelare gli interessi dei miei assistiti nelle sedi meglio ritenute”.

Ritiene il Collegio condivisibile la conclusione cui è pervenuta il primo giudice secondo cui trattasi di un idoneo atto interruttivo della prescrizione.

Invero, contrariamente alle asserzioni della difesa del [redacted] la missiva non è affatto generica e indeterminata, in quanto, in linea con i principi giurisprudenziali richiamati dallo stesso appellato (fra cui Cass. 15140/2021): a) da un punto di vista oggettivo, contiene in modo sufficientemente chiaro la pretesa vantata dai mittenti: i danni (eventualmente in solido con gli amministratori della [redacted]) conseguenti alle *ingenti perdite* dei patrimoni investiti a seguito dell'operato della società; b) da un punto di vista soggettivo, la lettera è chiara nella indicazione dei soggetti obbligati (i Sindaci della [redacted] fra cui il [redacted], cui è rivolta la missiva), nonché riguardo al titolo giuridico sulla base del quale i Sindaci debbono ritenersi responsabili, oltre agli amministratori (“*generale obbligo di vigilanza inerente alla vostra carica*”); c) risulta in modo espresso l'intenzione, in caso di mancato risarcimento dei danni (anche in via conciliativa), di adire le vie legali (“*In difetto di un vostro celere riscontro mi vedrò costretto, mio malgrado, a tutelare gli interessi dei miei assistiti nelle sedi meglio ritenute*”).

Né rileva che nella missiva in esame non risulti quantificata la somma pretesa a titolo di danno. Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte: “*In tema di atti interruttivi della prescrizione, l'atto di costituzione in mora non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese*” (così, Cass. n. 5681 del 15.3.2006; più recentemente, v. Cass. n. 15140/2021 sul fatto che l'atto di costituzione in mora, “*pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti*”. Con specifico riguardo all'irrelevanza della “*prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza*”, si veda Cass., n. 16465/2017, citata, in motivazione da Cass. n. 24913 del 18.8.2022, secondo cui: “*L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso l'effetto interruttivo della prescrizione di un atto volto ad*

invitare la controparte ad un incontro per la quantificazione dei danni subiti, con riserva di adire l'organo giudiziario competente in caso di esito negativo dell'incontro o di rifiuto a conciliare.)”).

(iv) Il primo giudice ha individuato il *dies a quo* dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci (oltre che nei confronti dell'amministratore) in data 7.5.2010, in cui (responsabile della sala cambi) informò delle ingenti perdite e in cui gli stessi clienti di (attori) vennero a conoscenza delle perdite subite. Tale motivazione non può ritenersi adeguatamente censurata dalla difesa del con la seguente argomentazione trascritta nella comparsa del presente grado: *“fermo quanto sopra rilevato in merito all'irrelevanza della missiva in data 16/11/2010 ai fini dell'interruzione del termine prescrizione, non si può comunque non rilevare che i fatti dedotti dagli attori, per quanto riferibili ai soli amministratori della fallita società, sono di diversi mesi – se non anni – antecedenti al 7 maggio 2010. Anche per tale motivo, manca totalmente il nesso causale fra gli eventi dannosi relativi ai singoli soggetti ed il danno dai medesimi pretesamente lamentato, considerando che, come sostengono gli attori, esso si sarebbe generato solamente il 7 maggio 2010. Se, invece, il danno si fosse verificato prima, siccome generato da “omissioni” o “comunicazioni false” che avrebbero indotto gli attori in errore, come si può far risalire il tutto al 7 maggio dell'ultimo anno, data da cui poi la società ha smesso di operare?”*. Invero, il *dies a quo* del termine prescrizione, secondo la motivazione del primo giudice, non coincide con la data in cui il “danno” si sarebbe verificato nei confronti degli attori (come pare evidenziare il Diomeda nel predetto passo argomentativo), quanto con la data in cui gli stessi ebbero cognizione di siffatto danno (perdite ingenti).

(v) Conseguentemente, poiché il termine prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci ex art. 2407 c.c. si prescrive in 5 anni, il *dies a quo* del 7.5.2010 è stato interrotto, nei confronti del , con la missiva del 16.11.2010 (spedita il 30.11.2010 e ricevuta il 10.12.2010), dopodiché il termine quinquennale, che da tale ultima data è iniziato nuovamente a decorrere, è stato interrotto con la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 24.10.2015, ossia dieci giorni dopo la data di spedizione della raccomandata, inviata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., avvenuta il 14.10.2015 (v. fasc. di primo grado), quindi allorché non era ancora maturato il quinquennio dalla data di ricezione della missiva 16.11.2010.

Quanto poi all'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità proposta dai anche nei confronti di , anch'egli sindaco della , questi sostiene essere *“insoddisfacente l'impostazione data dal magistrato di primo grado sulla intervenuta prescrizione”*, discettando, nello specifico, sulle varie missive in atti (quelle emesse successivamente al default di Maggio 2010; la missiva dell'avv. che non farebbe riferimento, a suo

dire, ai sindaci “del giorno dopo 08 maggio 2010”; la lettera 16-11-2010 perché generica; ecc.), ritenendole inidonee a interrompere il termine quinquennale della prescrizione, ex art. 2407 c.c., decorrente dal 07 maggio 2010 (convenendo, al riguardo, con la motivazione del primo giudice). La doglianza del , però, prescinde totalmente dalla motivazione assunta, al riguardo, dal primo giudice, laddove ha ritenuto inammissibile l’eccezione di prescrizione dallo stesso proposta, perché tardiva (“Cominciando da quest’ultima parte – ndr– l’eccezione è tardiva. Essa è infatti contenuta nella comparsa di risposta depositata il 5/2/2016, a fronte della prima udienza tenutasi il 9/2/2016.”). In assenza di specifica censura in merito alla tardività dell’eccezione di prescrizione affermata dal primo giudice, deve, quindi, ritenersi che sulla ritenuta inammissibilità dell’eccezione di prescrizione sollevata dal sia caduto il giudicato.

2)

SULLA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI DELLA

Gli appelli avverso l’avvenuto rigetto della domanda di risarcimento dei danni nei confronti dei Sindaci della sono fondati.

Al riguardo va premesso che l’art. 2403 c.c., impone ai membri del Collegio Sindacale di “vigila[re] sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”. Secondo l’art. 2407 c.c., poi, “i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni”, nonché “sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica”.

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta che la Banca d'Italia in data 21.09.2009 aveva richiesto informazioni alla sullo svolgimento dell’attività sociale (prod. L.3 attori, ora appellanti, pg. 77 Pdf Molinari).

Nella relazione a firma dell’amministratore unico della società, in data 19.10.2009, trasmessa alla Banca d’Italia in data 20.10.2009, nel descrivere l’attività di intermediazione in cambi, svolta dalla società, “*previa messa a disposizione del capitale da negoziare*” da parte dei clienti, evidenziava - fra l’altro - l’esistenza del sistema “*Blocco Automatico*”:

<<II- BLOCCO AUTOMATICO

Sin dalla stipula del rapporto contrattuale di partnership tra , ed il market maker estero , nonché, soprattutto, a garanzia di una eventuale elevata esposizione al rischio di cambio del Cliente mandante, la

Società mandataria ha introdotto un blocco informatico sulla operatività di negoziazione del capitale di ogni Cliente, qualora le eventuali perdite accumulate dagli ordini eseguiti raggiunga la soglia massima del 5% (cinque per cento) del capitale medesimo, al fine di consentire, da un canto, la liquidazione in positivo della posizione netta del Cliente, dall'altro canto, di evitare che la posizione stessa possa diventare negativa, come documentato dalla dichiarazione del market maker. (cfr. doc. n. 10).>> (pg. 3 rel.)

Sottolineava ulteriormente che la società era dotata di sofisticati supporti tecnologici atti a contenere le perdite:

<< (...) piattaforma web (...) garantisce la separatezza patrimoniale tra tutti i conti della Clientela e che è dotata dei più moderni sistemi di sicurezza. A tale riguardo, si segnala che la Società esponente si è dotata di sofisticati supporti tecnologici di risk monitor, back office in tempo reale e mark to market al fine di a) monitorare in tempo reale l'attività di ciascun cliente; b) controllare il rischio operativo; c) svolgere le attività di back office; d) generare report.>> (pg.4 rel.)

Precisava, inoltre, che *<<le quotazioni di cambio alle quali il cliente "chiude" le operazioni valutarie sono le medesime che la Forexone riceve in comunicazione dalle proprie controparti e che contabilizza immediatamente al Cliente senza alcuna modifica>> (pg.4 rel.)*.

Il , nella succitata relazione, così concludeva: *"Quanto esposto nella presente Relazione è stato periodicamente verificato dal Collegio Sindacale della Società che, come da copia di due Adunanze di controllo, che si producono quali docc. nn. 11-12, ha preso e dato atto a codesto Amministratore sia della regolarità contabile societaria sia del rigoroso rispetto gestionale della normativa vigente in materia"* (pg. 5 rel.).

In calce alla data e alla firma dell'Amministratore Unico risultano apposte le firme di ogni singolo componente del collegio sindacale , precedute dall'espressione *"Per giusta verità"*.

Nel verbale ispettivo riguardante il periodo temporale 7/6/2010 – 9/7/2010, la Banca d'Italia, al paragrafo **"IRREGOLARITÀ ATTINENTI AI REQUISITI PRESCRITTI PER L'ISCRIZIONE NONCHÉ PER LO SVOLGIMENTO DI DETERMINATE ATTIVITÀ"**, contestava, fra l'altro, quanto segue: *"L'attività è risultata .. difforme da quanto rappresentato nella relazione analitica trasmessa all'Organo di Vigilanza il 12 ottobre 2009. Rilevano, in particolare:*

"a) l'ampiezza e la genericità del mandato conferito dai clienti di effettuare le scelte di gestione, che ha comportato l'assunzione di elevati rischi operativi non monitorati con adeguati presidi organizzativi;

b) l'esecuzione delle operazioni di intermediazione in assenza di specifiche disposizioni della clientela e per importi eccedenti il limite delle disponibilità conferite ("operatività a leva");

c) l'effettuazione di ordini di compravendita di valute senza l'effettivo scambio del sottostante ma dei soli differenziali, fattispecie qualificabile come operatività in strumenti finanziari derivati e, pertanto, riservata ai soggetti autorizzati alla VI prestazione dei servizi di investimento, ex art. 18 del T.U.F.;

d) l'indebita raccolta di risparmio effettuata, nel periodo gennaio 2007 – ottobre 2009, attraverso il deposito delle somme conferite da alcuni clienti (c.d. "special") sul conto corrente bancario di pertinenza della società, denominato *Conto Clienti beni non di proprietà*. La giacenza media nel suindicato periodo è stata pari a €560 mila, con un picco di € 1,1 mln nel maggio 2009;

e) l'assunzione di rischi di controparte nei confronti del broker *derivanti dalle negoziazioni dallo stesso eseguite in nome di* , divenuta in tal modo direttamente responsabile per le perdite eccedenti "i margini" trasferiti per conto della clientela (come confermato dalla richiesta del predetto broker della somma di € 1,7 mln) (...)” (doc. L2).

Il Direttorio della Banca d'Italia – per le contestazioni di cui sopra – applicava poi la sanzione di euro 30.000,00 euro a carico di ciascun membro del collegio sindacale della (oltre quelle a carico dell'Amministratore unico) perché ritenuti responsabili per "a) omesse o inesatte comunicazioni alle competenti Autorità da parte dell'Amministratore unico e dei componenti il Collegio sindacale (art. 106, 6° co., del D.Lgs. 385/93; D.M. 17.2.2009 n. 29);" (doc. sub B allegato alla citazione in primo grado). Il Direttorio agiva su proposta della Commissione per l'esame delle irregolarità (CEI) in data 23.6.2011 per "omesse e inesatte comunicazioni alla competente Autorità" (docc. L4 e L5), sulla base delle seguenti motivazioni:

(..) dalla verifica è emerso che quanto rappresentato dagli organi societari nella relazione analitica trasmessa all'Organo di vigilanza nel settembre del 2009 non era corrispondente all'attività concretamente svolta dalla società, risultata non conforme alle disposizioni vigenti per gli intermediari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 TUB. L'attività in concreto svolta ..., a differenza di quanto rappresentato dalla società, consisteva nella gestione di patrimoni in valuta, esercitata con ampi margini di discrezionalità nell'allocazione delle somme, data anche l'assenza di specifiche disposizioni dei clienti.", ritenendo anche non suscettibili di accoglimento le argomentazioni difensive prodotte dagli interessati (amministratore e sindaci) "preordinate essenzialmente ad asserire l'insussistenza dei detti profili di irregolarità e, di conseguenza, la correttezza delle comunicazioni inviate all'Organo di vigilanza, senza, peraltro, fornire concreti nuovi elementi a supporto. Le apodittiche affermazioni degli interessati appaiono, peraltro, configgenti con le misure adottate dallo stesso intermediario in relazione ai negativi effetti della irregolare operatività concretamente svolta,

consistenti prima nella sospensione, dal settembre 2009, della stipula di nuovi rapporti e poi, nel maggio del 2010, nella definitiva interruzione dell'attività, in conseguenza delle ingenti perdite subite dalla clientela, pari a circa l'80 per cento dei conferimenti complessivi." (prod. L5, pg.5) .

Appare, quindi, evidente che

-il Collegio sindacale, facendo propria la relazione dell'Amministratore unico datata 19/20.10.2009, aveva specificamente attestato (i) l'esistenza di un meccanismo automatico atto a contenere il rischio di ogni investitore, in modo tale che, a seguito di perdite, non si potesse intaccare "la soglia massima del 5%" del capitale, oltre che di "sostanziosi" supporti tecnologici atti a "monitorare in tempo reale l'attività di ciascun cliente" e a "controllare il rischio operativo", nonché (ii) il fatto che si atteneva alle specifiche disposizioni di investimenti dei clienti;

-così operando il Collegio sindacale aveva avallato l'esistenza di un sistema organizzativo e procedurale della società di intermediazione idoneo a garantire la clientela dal rischio di perdite molto significative, sistema, di fatto, rivelatosi inesistente, visto che la Banca d'Italia, in sede ispettiva, aveva in realtà accertato (i) l'assunzione di elevati rischi operativi da parte della clientela, non monitorati con adeguati presidi organizzativi e procedurali, (ii) l'esecuzione di operazioni di intermediazione effettuate senza specifiche disposizioni dei clienti, con conseguente discrezionalità, da parte della società, nell'allocazione delle somme di denaro degli stessi (in contrasto con le disposizioni vigenti per gli intermediari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 TUB), nonché di operazioni di intermediazione effettuate anche per importi eccedenti il capitale e addirittura l'effettuazione di ordini di compravendita di strumenti finanziari derivati.

L'aver quindi avallato, nell'ottobre 2009, un sistema gestionale, proprio della quale società di intermediazione, rivelatosi poi inesistente, integra, da parte del Collegio sindacale, o una condotta commissiva (l'aver fatto apparire all'Organo di vigilanza ciò che non era) in concorso con l'Amministratore unico (che per primo, nella citata qualità aveva sottoscritto, la relazione 19/20 ottobre 2009, certamente responsabile, quindi, delle contestazioni mosse in sede ispettiva) o un comportamento negligente per non avere adeguatamente verificato, in concreto, l'attività amministrativa e organizzativa della società, così come descritta dal a richiesta della Banca d'Italia, nella citata relazione.

Ed è conseguentemente evidente la rilevanza di tali condotte sui fatti per cui è causa: un sistema organizzativo adeguatamente predisposto (caratterizzato da effettivi supporti tecnologici atti a contenere il rischio di perdite da parte degli investitori, nonché da una effettiva posizione di terzietà della società di intermediazione rispetto alla clientela) avrebbe avuto quale effetto quello di *contenere le perdite* nel successivo primo semestre del 2010. Ciò anche in presenza

di report falsi consegnati da _____ e _____ ai clienti: se è vero che dette perdite, come accertato nella sentenza impugnata, si erano verificate a causa di reports fasulli forniti da questi ultimi (i quali, registrando in essi sempre andamenti positivi degli investimenti, inducevano i clienti, allettati dalla prospettiva di maggiori guadagni, ad investire ulteriori somme di denaro) e se è vero che - come sostengono gli appellati - tale reportistica veniva predisposta senza alcun vaglio preventivo da parte del Collegio Sindacale, è altrettanto vero che, se quest'ultimo, conformemente ai propri doveri, nell'ottobre 2009, avesse accertato e poi denunciato alla Banca d'Italia il concreto svolgimento dell'attività sociale nei termini accertati dallo stesso Organo di vigilanza nel verbale ispettivo sopra citato (o anche al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.), nel successivo semestre del 2010 si sarebbe potuto forse anche evitare la falsità di detti reports informativi (che certamente erano stati divulgati ben prima del 7.5.2010, come emerge dalle deposizioni del teste _____ ‘ _____ *ammisero che le perdite si erano verificate anche nei mesi precedenti - alla grossa perdita verificatasi il 7.5.2010 n.d.r.- e che dette perdite erano state comunicate alla BANCA D'ITALIA. . . . _____ e io pertanto concludemmo che i report erano falsi e loro lo ammisero*”); e del teste _____ : “*ammisero che la perdita era preesistente e che i report erano falsi.*”) e in ogni caso si sarebbero certamente potute *contenere* le perdite nei limiti del 5% del capitale per effetto dello stop *automatico* (o anche nella misura maggiore indicata dal teste _____ : “*Le garanzie ammontavano al 20% del valore conferito.*” e/o risultante all'art. 5 dei contratti stipulati fra _____ e i clienti).

L'indagine effettuata dalla Banca d'Italia ha consentito, invece, di accertare che per effetto di un sistema organizzativo non rispondente a quanto dichiarato dall'amministratore e dai sindaci si era verificata una ingentissima perdita del capitale investito, pari addirittura all'80 per cento.

Per le ragioni di cui sopra non appare corretto sostenere, come ha affermato il primo giudice, che non ha rilievo la sanzione applicata dalla Banca d'Italia nei confronti dei membri del Collegio sindacale a seguito di una indagine “*disposta ad altri fini, che ha accertato violazioni diverse da quelle oggetto di causa.*”.

Appare, inoltre, evidente che, contrariamente alle asserzioni degli appellati, è indubbio che sussiste il nesso di causalità fra la responsabilità risarcitoria dei membri del collegio sindacale e i danni subiti dagli attori di primo grado: se il Collegio Sindacale – ancor prima di controfirmare la relazione dell'Amministratore _____ 19.10.2009 (da inviare alla Banca d'Italia come da sua richiesta del 21.9.2009) – avesse concretamente vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo della _____ : (art. 2407 c.c.), rendendosi conto delle carenze evidenziate dalla Banca d'Italia nel succitato verbale ispettivo (7/6/2010 – 9/7/2010), i clienti della stessa società avrebbero subito quantomeno perdite inferiori rispetto a quelle poi realmente subite.

Né porta a diverse conclusioni la dichiarazione di _____ del 14.10.2009, prodotta dal _____ (doc. 11), con la quale il menzionato *broker* confermava la presenza di un arresto automatico dell'operatività del cliente sulla piattaforma di *trading* al raggiungimento della soglia del 5% del capitale. Invero, che il sistema di *stop loss* non abbia funzionato è fatto pacifico, visto che gli investitori hanno subito una perdita dell'80 per cento del capitale. E la predetta dichiarazione non esimeva comunque il Collegio sindacale, ancor prima di controfirmare la relazione dell'amministratore unico trasmessa alla Banca d'Italia, dal controllare se effettivamente detto sistema automatico fosse realmente operante, tanto più se si considera che era stata proprio la Banca d'Italia – nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza nei confronti di società che, come _____ sono iscritte nell'apposito albo degli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. – ad avere chiesto informazioni sull'attività concretamente svolta da _____

Non si comprende, poi, la ragione per cui il _____ asserisca che costituisce allegazione nuova la "*pretesa violazione della disciplina di settore anche in relazione agli accertamenti della Banca d'Italia*" trattandosi, a suo dire, di "*argomenti invero non presenti nell'atto di citazione in primo grado e, dunque, totalmente estranei al presente contenzioso*", quando in realtà già nell'atto introduttivo del procedimento in oggetto gli attori dedicavano un paragrafo specifico sulle "*sanzioni inflitte dalla Banca d'Italia ai Signori _____ agli ex componenti del Collegio Sindacale, odierni convenuti*" (pg. 25), producendo il provvedimento con cui era stata irrogata tale sanzione da parte del Direttorio della Banca d'Italia (doc. sub B attori) e tenuto conto dell'ulteriore documentazione inerente l'attività ispettiva della Banca d'Italia da ritenersi ritualmente prodotta a fronte dell'ordinanza 20.6.2017 (documentazione –in particolare: verbale di riunione della Commissione per l'esame delle irregolarità n. 19/2011 del 23 giugno 2011; nota n. 603917 del 15 luglio 2011 con la quale la Commissione per l'esame delle irregolarità ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione di sanzioni amministrative; parere del 19 luglio 2011 dell'Avvocato Generale– di cui già si menzionava nella narrativa del doc. sub B allegato all'atto di citazione).

Riguardo ai doveri di informazione e sorveglianza dei Sindaci di una società, afferma la Suprema Corte che "*la complessa articolazione della struttura organizzativa ... di una società di investimenti ... non può comportare l'esclusione o anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la corretta gestione societaria, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo quoad functione, gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti degli atti di abuso*

gestionali degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedurali dettati dalla normativa regolamentare Consob, a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia e alla Consob (v. Cass., sez. un., n. 20934/2009). Non si tratta di imputare ai sindaci una responsabilità per il sospetto del compimento di operazioni irregolari o illecite da parte di altri, nè di sottoporre gli organi amministrativi a un controllo sul merito delle scelte gestionali, ma di pretendere l'esercizio tempestivo dei poteri ispettivi che la legge pone a carico dei sindaci (artt. 150 e 151 t.u.f., 2403 bis c.c.), anche mediante tempestive comunicazioni alla Consob (art. 149, comma 3, t.u.f.) .." (Cass. 6037/2016 vertente sull'obbligo di vigilanza del collegio sindacale disciplinato dall'art. 149 TUF, che alla lettera sub "c" contiene una disposizione – "Il collegio sindacale vigila: .. c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;" – sostanzialmente analoga a quella di cui all'art. 2403 c.c.).

3)

SULLA QUANTIFICAZIONE DEL RISARCIMENTO DANNI RICONOSCIUTO AGLI ATTORI.

Va premesso che, in assenza di censure, deve ritenersi che sia caduto il giudicato sulla responsabilità in capo all'amministratore unico della

e in capo ad rimasti contumaci nel presente grado ("Tale doloso comportamento, tenuto da entrambi i convenuti nell'esercizio dei rispettivi ruoli di amministratore unico e responsabile della sala cambi – o trader, come egli stesso si definisce –, li rende responsabili nei confronti dei clienti attori, rispettivamente ex art. 2395 CC ed ex art. 2043 CC.)".

La sentenza impugnata ha riconosciuto, in favore degli originari attori, un risarcimento danni accertato, in via equitativa, nella misura del 50% delle perdite e pertanto del 40% dell'investimento (50% dell'80%), prendendo innanzitutto in considerazione la quantificazione delle perdite accertate dalla Banca d'Italia "a pag. 5 della propria Proposta per l'irrogazione di sanzioni amministrative" e applicando, su tale quantificazione, una percentuale del solo 50% stante "[l']impossibilità di determinare con certezza le modalità e la quantificazione" dei possibili "disinvestimenti" che avrebbero potuto porre in essere gli investitori. Ritiene la Corte che anche tale motivazione non sia condivisibile. Invero al riguardo è sufficiente osservare che se la , di fatto (come accertato), non era dotata di sistemi tecnologici atti a contenere le perdite degli investitori (come invece affermato dinanzi alla Banca d'Italia) e che nemmeno si era attivata ad

avvisare i vari investitori del raggiungimento della percentuale pattuita in contratto (al raggiungimento o superamento della quale l'investitore avrebbe dovuto essere avvertito e l'investimento immediatamente ed automaticamente liquidato), deve ritenersi assai remota l'ipotesi che gli attuali appellanti potessero supporre di operare disinvestimenti.

Conseguentemente, a fronte delle risultanze di cui alla "Proposta per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie" redatta dalla Banca d'Italia (doc. L5 cit.) - documento del tutto attendibile per la qualità dell'organo da cui promana - secondo cui *"ingenti perdite subite dalla clientela [erano] pari a circa l'80% dei conferimenti complessivi"*, deve ritenersi che ciascun appellante abbia diritto al risarcimento dei danni subiti in misura dell'80% delle perdite e che pertanto vadano condannati in solido

("Per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggiati, l'art. 2055 comma 1 c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate.", fra le altre Cass. 27713/2005) a pagare in favore di ciascuno degli appellanti un importo ulteriore pari a quello già liquidato nella sentenza di primo grado (avendo il primo giudice già liquidato il 40% dell'investimento di ciascuno di essi).

Più in particolare, tenuto conto che i singoli investimenti allegati dagli odierni appellanti non risultano contestati nemmeno da applicando la percentuale dell'80% all'ammontare di tali investimenti, si ottengono le seguenti somme a titolo di risarcimento del danno:

<u>investimenti</u>	<u>80%</u>
1. € 840.000,00-----	€ 672.000
2. € 15.000,00-----	€ 12.000;
3. € 92.000,00;-----	€ 73.600
4. € 40.000,00;-----	€ 32.000
5. € 180.000,00;-----	€ 144.000
6. € 10.000,00;-----	€ 8.000
7. € 150.000,00;-----	€ 120.000
8. € 80.000,00-----	€ 64.000
9. € 101.500,00 -----	€ 81.200
10. € 80.000,00;----	€ 64.000
11. € 825.000,00;-----	€ 660.000
12.	€ 594.000,00;----- €
475.200	

- € 41.181,00;----- € 32.944,80
- € 54.500,00;----- € 43.600

Trattandosi di un debito di valore derivante da illecito contrattuale (Cass. n. 2975 del 2020) su ciascuno dei predetti importi sono dovuti la rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito contrattuale (7.5.2010) e il lucro cessante, costituito dagli interessi legali calcolato sull'importo capitale sopra indicato (80% di ciascun investimento) via via rivalutato annualmente (Cass. Sez. Un. 1712/95) dalla data del 7.5.2010 sino al saldo.

Su ciascuno degli importi così ottenuti - che, in quanto liquidati, costituiscono un debito di valuta - vanno riconosciuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.

4)

Sulle domande riconvenzionali proposte dal

chiede, in via di subordine e riconvenzionale, che venga determinata la sua quota di responsabilità in rapporto alla responsabilità degli amministratori (di diritto e di fatto, rispettivamente e dei restanti due sindaci effettivi. Chiede, altresì, di essere *“integralmente manlevato e tenuto indenne – anche in via di regresso –, per quanto dovesse ipoteticamente corrispondere agli attori, dagli amministratori di diritto e di fatto della società, vuoi per aver costoro posto in essere e tenuto nascoste all'esponente le circostanze dalle quali, in ipotesi, potrebbe sorgere la di lui responsabilità, vuoi in considerazione ed applicazione delle diverse e certamente maggiori quote di responsabilità a costoro ascrivibili.”*

Al riguardo va premesso che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, <<La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà (..) può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili; sicché il giudice del ' merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna, ovvero se il danneggiato abbia rinunciato alla parte del credito corrispondente al grado di responsabilità del coautore dell'illecito da lui non convenuto in giudizio (rinunzia non ravvisabile peraltro nel mero fatto di non aver agito anche contro quest'ultimo) o abbia comunque rinunciato ad avvalersi della solidarietà nei confronti del corresponsabile convenuto (Cass. 3 marzo 1997, n.1869)>> (Cass. n. 16810 del 2008).

Nel caso di specie la ripartizione della percentuale di responsabilità degli obbligati solidali va determinata, a fronte della domanda del [redacted] in vista del regresso, fra i due amministratori, da un lato, e fra i componenti del Collegio Sindacale, dall'altro.

Ritiene la Corte che, l'accertata responsabilità *dolosa* in capo all'amministratore unico [redacted] e al responsabile della sala cambi [redacted] consente di ritenere che questi ultimi siano maggiormente responsabili rispetto ai membri del collegio sindacale, i quali, infatti, sono responsabili dei danni (solo) a titolo di colpa. Peraltro va considerato che, nel caso di specie, il [redacted], quale componente del collegio Sindacale, non è responsabile soltanto per omessa vigilanza, ma anche per avere attestato falsamente (unitamente agli altri sindaci) alla Banca d'Italia aspetti organizzativi della società di intermediazione che, come già evidenziato, se fossero stati regolarmente verificati e denunciati dal Collegio sindacale all'Organo di vigilanza allorché lo stesso, nell'anno 2009, chiese alla società [redacted] informazioni sull'attività sociale, senz'altro siffatto Organo sarebbe potuto intervenire *prima* del secondo semestre 2010; il che avrebbe certamente contenuto, quantomeno, le perdite degli investitori, di fatto, invece, subite. In considerazione di tali circostanze, nel rapporto processuale fra il [redacted] e [redacted] si reputa, quindi, equo indicare nella misura del 40% la responsabilità a carico di [redacted], quale componente del Collegio sindacale, e di [redacted] nella misura del 60%.

Non può invece accogliersi la domanda di manleva (rectius: di regresso) proposto dal [redacted] nei confronti di [redacted] e di [redacted] non avendo il primo provveduto a pagare l'intero debito risarcitorio in favore dei danneggiati. Afferma la Suprema Corte: *“Nelle obbligazioni solidali passive, come si evince dall'art. 1292 c.c., l'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei debitori libera gli altri condebitori, estinguendo l'obbligazione dal lato esterno (vale a dire nei confronti del solo creditore). Nei rapporti interni, invece, l'obbligazione solidale si divide tra i diversi debitori (art. 1298 c.c.,). Nelle obbligazioni derivanti da illecito, la prestazione si divide tra i responsabili in proporzione alla gravità delle colpe e all'entità delle conseguenze dannose (art. 2055 c.c., comma 2,). Il debitore in solido che ha pagato l'intero ha diritto di regresso nei confronti di ciascuno dei condebitori in ragione delle rispettive parti (art. 1299 c.c., comma 1,). Il pagamento del debito solidale da parte di uno dei condebitori costituisce una condizione per l'accoglimento dell'azione di regresso; pertanto, non è necessario che sia stato già effettuato al momento della proposizione della domanda, ma, per l'accoglimento di questa, basta che esso sia intervenuto nel corso del procedimento, prima che venga emessa la relativa pronuncia (cfr. in tal senso Cass. n. 1253 del 1980). Se il creditore può esigere l'adempimento totale a sua scelta da parte dell'uno o dell'altro condebitore e solo l'intervenuto*

adempimento per l'intero da parte di uno dei condebitori gli preclude, essendo l'obbligazione ormai estinta, tale possibilità di scelta, ne deriva che, fino a quando non è stato effettuato il pagamento integrale del debito, egli può esercitare il suo diritto contemporaneamente nei confronti di tutti gli obbligati, esigendo da ciascuno, come avvenuto nel caso di specie, il pagamento dell'intero.” (Cass. n. 13180/2007).

Essendo invece il _____ assicurato per la responsabilità civile verso terzi con i _____, a mezzo Polizza _____ (tenuto anche conto che il difensore dell'assicurato, a pag. 13 della memoria di replica del presente grado, ha precisato che sono “condivisibili le considerazioni difensive svolte dal menzionato terzo chiamato _____ in comparsa conclusionale)”, in accoglimento della relativa domanda dallo stesso proposta, _____ sono tenuti a manlevare e tenere indenne il dott. _____ per gli esborsi dallo stesso dovuti in favore degli odierni appellati, comprese le spese di lite di cui si parlerà in prosieguo.

Non può essere accolta la richiesta dell'assicurazione di accertare la quota di responsabilità del proprio cliente (come singolo coobbligato solidale), sia per l'inesistenza della clausola di limitazione dell'obbligazione dell'assicurazione alla quota di responsabilità dell'assicurato, sia per il mancato esercizio di azione di regresso (“*Il corresponsabile di un fatto illecito, se nel giudizio di risarcimento proposto dal danneggiato non abbia formulato domanda di regresso nei confronti degli altri coobbligati solidali, è privo di interesse (ex art. 100 cod. proc. c.iv) ad impugnare la sentenza che lo abbia condannato al risarcimento del danno senza accertare la misura della colpa ascrivibile a ciascuno dei corresponsabili*” Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14753 del 26/06/2007, Rv. 597834 - 01).

5)

Sul rapporto processuale fra _____

Quanto all' _____ nel precedente grado egli aveva chiesto di essere manlevato dalla _____ in caso di condanna al risarcimento dei danni in favore degli attori. Nel presente grado, come eccepito dalla predetta società di assicurazione, _____ non ha più reiterato siffatta domanda in comparsa di costituzione e risposta depositata in appello. Conseguentemente, poiché nemmeno nella parte argomentativa di tale atto difensivo può rinvenirsi una qualche volontà dell'appellato di mantenere la domanda di manleva nei confronti di _____ (nemmeno risulta avere replicato negli atti conclusivi in ordine a tale questione tempestivamente sollevata dall' _____ nella propria memoria di costituzione), deve ritenersi che _____ abbia implicitamente abbandonato tale domanda.

6)

5.180,28 x 10 parti= 51.802,80; 10% di 17.267,6=1.726,76; 1726,76 x 4=6907,04; totale: 24.668,00 + 51.802,80 + 6907,04= 83.377,84).

Sono inoltre dovuti ai predetti appellanti euro 1.713,00 a titolo di esborsi, nonché spese generali, Iva e Cpa di legge.

Quanto alle spese del presente grado, nel rapporto processuale fra i _____, da un lato, e gli appellati _____, dall'altro, le spese seguono la soccombenza dei secondi. Esse si liquidano in complessivi € 8.470,00 come richiesto in nota spese (di cui € 2518,00 per fase studio, € 1665,00 per fase introduttiva, € 4287,00 per fase di decisione) oltre a euro 777,00 per esborsi e oltre spese generali, Iva e Cpa di legge.

Anche nel rapporto processuale fra _____ e altri, da un lato, e i predetti appellati, le spese debbono gravare su questi ultimi per il principio della soccombenza. Esse si liquidano, tenuto conto dello scaglione 2.000.001 - 4.000.000 e applicati i criteri indicati nel precedente grado, in complessivi € 51.778,33, a titolo di compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa di legge.

Per quanto attiene al rapporto processuale tra _____ quest'ultima società deve essere condannata al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi in favore di _____. Esse vengono liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di pertinenza della lite (2.000.001 - 4.000.000) e così, quanto al primo grado, in complessivi euro 24.668,00 (di cui euro 3893,00 per fase di studio, euro 2568,00 per fase introduttiva, euro 11.436,00 per fase istruttoria, euro 6.771,00 per fase di decisione) a titolo di compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa di legge.

Quanto al presente grado esse vengono liquidate in complessivi euro € 15.643,00 (€ 4822,00 per fase studio, € 2804,00 per fase introduttiva, € 8017,00 per fase di decisione) a titolo di compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa di legge.

Per quanto attiene al rapporto processuale tra _____ non avendo _____ riproposto la domanda di manleva nel presente grado, si reputa equo compensare le spese di entrambi i gradi.

Sugli odierni appellanti _____ non possono gravare le spese del precedente grado sostenute da _____ in quanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'assicurato _____ che ha provveduto a chiamare la società di assicurazioni in manleva, è risultato soccombente.

Sugli odierni appellanti non possono nemmeno essere poste a carico le spese di lite del presente grado sostenute da _____, avendo i predetti citato la società di assicurazione per ragioni di litisconsorzio necessario processuale (*“La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo*

chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile, anche il garante, e ciò anche quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato”, cfr. Cass. 9013/2022, Cass. n. 25822/2017).

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando, nel procedimento d'appello proposto da
contro

avverso la
sentenza n. _____, *contrariis reiectis*, così provvede:

a) in parziale riforma della succitata sentenza condanna _____ in solido, a
pagare agli appellati, a titolo di risarcimento dei danni, le seguenti somme:

- | | | |
|-----|---------------|-----------|
| 1. | € 672.000 | |
| 2. | € 12.000; | |
| 3. | € 73.600 | |
| 4. | € 32.000 | |
| 5. | € 144.000 | |
| 6. | € 8.000 | |
| 7. | € 120.000 | |
| 8. | € 64.000 | |
| 9. | € 101.500,00 | € 81.200 |
| 10. | | € 64.000 |
| 11. | € 825.000,00; | € 660.000 |
| 12. | | € 475.200 |
| - | € 32.944,80 | |
| - | € 43.600 | |

b) condanna _____ al pagamento in favore di _____ e
nonché in favore di _____ e gli altri dodici appellanti,
meglio indicati alla lettera sub a) del dispositivo, delle spese di primo grado che
liquida in complessivi euro 83.377,84 a titolo di compenso ed euro 1713,00 a
titolo di esborsi, oltre spese generali, iva e cpa;

c) condanna _____ al pagamento in favore di _____
delle spese di presente grado che liquida in complessivi euro
8.470,00 a titolo di compenso ed euro 777,00 a titolo di esborsi, oltre spese
generali, iva e cpa, nonché al pagamento in favore di _____ e gli altri

dodici appellanti, meglio indicati alla lettera sub a) del dispositivo, delle spese del presente grado che liquida in complessivi euro 51.778,33 a titolo di compenso, oltre spese generali, iva e cpa;

d) dichiara – nei rapporti interni fra i coobbligati in solido

sono
responsabili nella misura del 60% e che è responsabile nella
misura del 40%;

e) dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi fra

f) dichiara che gli Assicuratori dei sono tenuti a pagare quanto
è tenuto a pagare in favore degli appellanti per capitale e per spese di
lite;

g) condanna gli alla rifusione delle spese di lite sostenute
da che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in
complessivi euro 24.668,00 e, quanto al presente grado, in complessivi euro
15.643,00 oltre spese generali, Iva e Cpa.

Genova, Camera di consiglio 9 gennaio 2023

Il Presidente estensore